Anno 1872. — Roma - Domenica, 5 Maggio — Num. 125.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 781 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione, per l'estradizione dei malfattori, conchiusa tra l'Italia e la Repubblica di Guatimala, firmata a Guatimala il 25 agosto 1869, e le cui ratificazioni furono ivi scambiate il 18 settembre 1871.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione per l'estradizione dei malfattori essendo stata conchiusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Guatimala, e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritta a Guatimala il venticinque di agosto dell'anno mille ottocento sessantanove;

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Guatimala, desiderando di assicurare la repressione dei delitti commessi nei rispettivi loro territori, i cui autori o complici volessero sfuggire al rigore delle leggi col ricoverarsi da un paese all'altro, hanno risoluto di conchiudere una Convenzione di estradizione, ed hanno nominato a questo scopo per loro Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia,

Il signor Giuseppe Anfora, Duca di Licignano, Uffiziale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, *Console* Generale incaricato d'affari di S. M. presso le Repubbliche del Centro-America; e

Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Guatimala,

Il signor Don Pedro de Aycinena, Consigliere di Stato, Cavaliere G. C dell'Ordine Pontificio di San Gregorio, Uffiziale del Reale Ordine di Leopoldo del Belgio, Cavaliere del Leone Neerlandese, Ministro Segretario di Stato degli Affari Esteri;

I quali, dopo aver presentati i loro pieni poteri, e questi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1. Il Governo d'Italia ed il Governo di Guatimala assumono l'obbligo di consegnarsi reciprocamente gli individui che, essendo stati condannati o essendo inquisiti per alcuno dei crimini o delitti indicati nel seguente art. 2, commessi sul territorio di uno dei due Stati contraenti, si fossero rifuggiti sul territorio dell'altro.

Art. 2. L'estradizione dovrà essere accordata per le infrazioni alle leggi penali qui appresso indicate, allorchè le medesime saranno soggette, secondo la legislazione italiana o la legislazione di Guatimala, a pene criminali:

1. Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento, omicidio;

2. Percosse e ferite volontarie che importino la morte;

3. Bigamia, ratto, stupro, aborto procurato, prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti o di ogni altra persona incaricata di loro sorveglianza;

4. Rapimento, occultamento, soppressione d'infante, sostituzione di un infante ad un altro, supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito;

5. Incendio;

6. Danno cagionato volontariamente alle ferrovie o ai telegrafi;

7. Associazione di malfattori, estorsione violenta, rapina, furto qualificato, e segnatamente furto con violenza e frazione, e furto sulle strade pubbliche;

8. Contraffattura o alterazione di monete, introduzione o smercio fraudolento di false monete. Contraffazione di rendite o obbligazioni dello Stato, dei biglietti di Banca o di ogni altro effetto pubblico; immissione ed uso di questi titoli. Contraffazione di atti sovrani, di sigilli, di punzoni, bolli, marche dello Stato o delle Amministrazioni pubbliche, ed uso di questi oggetti contraffatti. Falso in scrittura pubblica o autentica, privata, di commercio e di Banca, ed uso di scritture falsificate;

9. Falsa testimonianza e falsa perizia, subornazione di testimoni e di periti, calunnia, istigazione e complicità in questi delitti;

10. Sottrazione (malversazione) commessa da uffiziali o depositarii pubblici;

11. Bancarotta fraudolenta o partecipazione ad una bancarotta fraudolenta;

12. Baratteria (*faits de baraterie*);

13. Sedizione a bordo di un bastimento, quando le persone componenti l'equipaggio si fossero con frode o violenza impadronite del bastimento medesimo, o lo avessero consegnato a pirati;

14. Abuso di confidenza (appropriazione indebita), truffa o frode. Per queste infrazioni la estradizione sarà accordata anche quando non fossero le stesse punite che con pene correzionali, quando però il valore degli oggetti estorti oltrepassi le mille lire. Resta convenuto che la estradizione sarà pure accordata per ogni complicità alle infrazioni anzidette.

Art. 3. La estradizione non sarà mai accordata per crimini o delitti politici. L'individuo che sarà estradato per altra infrazione alle leggi penali, non potrà in alcun caso essere giudicato o condannato per crimine o delitto politico anteriormente commesso, nè per qualsivoglia fatto relativo a questo crimine o delitto.

L'individuo medesimo non potrà essere processato o condannato per qualsivoglia altra infrazione anteriore all'estradizione, che non sia preveduta nella presente Convenzione, a meno che, dopo essere stato punito, ovvero assolto dal delitto che motivò la sua estradizione, abbia egli trascurato di abbandonare il paese prima che spirasse il termine di tre mesi, ovvero che vi fosse in seguito ritornato.

Art. 4. La estradizione non potrà aver luogo se dopo i fatti imputati, i procedimenti penali o la condanna relativa, si fosse avverata la prescrizione dell'azione o della pena in base alle leggi del paese nel quale l'imputato o il condannato si fosse rifuggito.

Art. 5. In nessun caso e per nessun motivo le Alte Parti contraenti potranno essere tenute a consegnare i proprii nazionali.

Se, in base alle leggi vigenti nello Stato al quale il colpevole appartiene, debba questi essere sottoposto a procedimento penale per infrazione commessa nell'altro Stato, il Governo di quest'ultimo dovrà comunicare le informazioni e i documenti, consegnare gli oggetti costituenti il corpo del delitto, e procurare ogni altro schiarimento che fosse necessario alla spedizione del processo.

Art. 6. Se l'imputato o condannato fosse straniero ai due Stati contraenti, il Governo che deve accordare la estradizione informerà quello del paese al quale il colpevole appartiene della domanda avuta; e se questo ultimo Governo reclamerà per proprio conto l'imputato per farlo giudicare dai suoi tribunali, quello a cui la domanda di estradizione venne fatta potrà a sua scelta consegnarlo o allo Stato nel cui territorio il crimine o delitto fu commesso, o a quello cui l'individuo appartiene.

Se l'imputato o condannato, dal quale in forza della presente Convenzione domandasi la estradizione da una delle parti contraenti, fosse del pari reclamato da un altro o da altri Governi simultaneamente per crimini o delitti commessi nei rispettivi loro territori dall'individuo medesimo, sarà costui consegnato di preferenza al Governo nel cui territorio fu commessa la infrazione più grave, ed ove le varie infrazioni avessero tutte la medesima gravità, a quello la cui domanda sarà di data più antica.

Art. 7. Se l'individuo reclamato è accusato o condannato nel paese, dove egli si è rifuggito, per un crimine o delitto commesso in questo stesso paese, la sua estradizione potrà essere differita fino a che sia stato assolto da una sentenza definitiva, o che vi abbia scontata la sua pena.

Art. 8. La estradizione sarà sempre accordata anche quando l'imputato si trovasse impedito, per questa sua consegna, di adempiere ad impegni contratti con privati, ai quali sarà in ogni caso riservata facoltà di far valere i proprii diritti presso le autorità giudiziarie competenti.

Art. 9. L'estradizione sarà accordata in seguito di domanda avanzata da uno dei due Governi all'altro in via diplomatica, e colla produzione di una sentenza di condanna o di un atto di accusa, di un mandato di cattura o di ogni altro atto equivalente al mandato, nel quale dovrà essere indicata del pari la natura e la gravità dei fatti imputati, nonchè la disposizione di legge penale applicabile ad essi.

Gli atti saranno rilasciati in originale o in forma autentica di spedizione, sia da un tribunale, sia da ogni altra autorità competente del paese dal quale si domanda la estradizione.

Si forniranno in pari tempo, se ciò sarà possibile, i connotati dell'individuo reclamato, o qualsivoglia altra indicazione capace di constatarne l'identità.

Art. 10. Nei casi urgenti, e segnatamente quando vi ha pericolo di fuga, ciascuno dei due Governi, in base di condanna, di un atto d'accusa, o di un mandato di cattura, potrà col mezzo più spedito, ed anche per telegrafo, domandare ed ottenere l'arresto del condannato o prevenuto, a condizione di presentare nel più breve termine possibile il documento di cui si è annunziata l'esistenza.

Art. 11. Gli oggetti involati o sequestrati presso il condannato o prevenuto, gli strumenti ed ordigni di cui esso ebbe a servirsi per commettere il crimine o delitto, ed ogni altro elemento di prova, saranno restituiti al tempo stesso che avrà luogo la consegna dell'individuo arrestato, ed anche quando, dopo essere stata accordata, non potesse la estradizione effettuarsi per causa della morte o della fuga del colpevole.

Una tale consegna comprenderà pure tutti gli oggetti della stessa natura che l'imputato avesse nascosto o depositato nel paese dove si è ricoverato, e che poi fossero rinvenuti più tardi.

Sono intanto riservati i diritti dei terzi sugli oggetti summenzionati, e questi dovranno essere loro restituiti esenti da ogni spesa, appena compiuto il procedimento criminale o correzionale.

Art. 12. Le spese dell'arresto, del mantenimento e del trasporto dell'individuo di cui venne accordata la estradizione, nonchè quelle della consegna e trasporto degli oggetti, che a tenore dell'articolo precedente debbono essere restituiti o rimessi, andranno a carico dei due Stati nei territorii rispettivi.

L'individuo reclamato sarà condotto nel porto che indicherà il Governo che ne ha domandata la estradizione, ed a carico del medesimo andranno le relative spese di imbarco.

Art. 13. Se uno dei due Governi giudica necessario, per la istruzione di un affare criminale o correzionale, la deposizione dei testimoni domiciliati sul territorio dell'altro Stato, o qualsivoglia altro atto d'istruzione giudiziaria, saranno a quest'effetto dirette, in via diplomatica, lettere rogatorie dalla Corte di appello competente del Regno d'Italia al tribunale superiore della Repubblica di Guatimala, e così di ricambio; le quali autorità saranno tenute a darvi corso in conformità delle leggi in vigore nel paese dove il testimone sarà udito o l'atto rilasciato.

Art. 14. Nel caso che la comparsa del testimone fosse necessaria, il Governo da cui esso dipende s'impegnerà a corrispondere all'invito che gliene vien fatto dall'altro Governo.

Se i testimoni consentono a partire, saranno prontamente muniti dei necessari passaporti, e i Governi rispettivi si metteranno d'accordo per fissare la indennità dovuta, e che sarà loro corrisposta dallo Stato reclamante in ragione della distanza e del soggiorno, e con anticipazione delle somme occorrenti.

In verun caso questi testimoni potranno essere arrestati o molestati per un fatto anteriore alla domanda di loro comparsa durante il soggiorno obbligatorio nel luogo dove il giudice, che deve esaminarli, esercita le sue funzioni, nè durante il loro viaggio, tanto all'andare che al ritorno.

Art. 15. Se, all'occasione di una istruzione criminale o correzionale in uno dei due Stati contraenti, tornasse necessario di procedersi al confronto del prevenuto con i colpevoli detenuti nell'altro Stato, o di produrre elementi di prova o documenti giudiziarii che ad esso appartengano, dovrà farsene domanda in via diplomatica, e ad essa sempre annuirsi, salvo il caso in cui eccezionali considerazioni vi si opponessero, a condizione tuttavolta di doversi rinviare nel più breve tempo possibile i detenuti ed i documenti, e restituire gli elementi di prova summenzionati.

Le spese di trasporto da uno Stato all'altro degli individui ed oggetti anzidetti, nonchè quelle occasionate dall'adempimento delle formalità enunciate nell'articolo 13, saranno sopportate dal Governo che ne ha fatto la domanda, nei limiti dei respettivi territorii.

Art. 16. I due Governi si obbligano a comunicarsi reciprocamente le sentenze di condanna per crimine o delitto di ogni natura pronunziate dai tribunali di uno dei due Stati contro i sudditi dell'altro. Questa comunicazione sarà fatta mediante la spedizione in via diplomatica della sentenza pronunziata, e divenuta definitiva, al Governo di cui è suddito il colpevole, per essere depositata alla cancelleria del tribunale competente.

Ciascuno dei due Governi darà a tale effetto le istruzioni necessarie alle autorità cui spetta.

Art 17. La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni, a contare dal giorno in cui avverrà lo scambio delle ratifiche. Nel caso in cui nessuno dei due Governi avesse notificato, sei mesi prima della fine dei cinque anni, la volontà di farne cessare gli effetti, la Convenzione resterà obbligatoria per altri cinque anni, e così di seguito di cinque in cinque anni.

Art. 18. La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate in Guatimala nel termine di un anno, ed anche prima se sarà possibile.

In fede di che i due Plenipotenziari l'hanno firmata in doppio originale e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatta a Guatimala il venticinque di agosto dell'anno mille ottocento sessantanove.

(*L. S.*) G. ANFORA LICIGNANO.
(*L. S.*) P. DE AYCINENA.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti Lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Firenze addì sette del mese di marzo, l'anno del Signore mille ottocento settanta, vigesimosecondo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
VISCONTI-VENOSTA.

*Elenco di disposizioni fatte nel personale giudiziario con decreti dell'*11 *aprile* 1872:

Chiodi Giovanni, nominato conciliatore nel comune di Gamalero;
Ravera Guido, id. di Bergamasco;
Arzani Francesco, id. di Alluvioni Cambiò;
Possavino Ortensio, id. di Bruno;
Tiralongo Federico, id. di Pozzallo;
Gentile Sante, id. di Fara San Martino;
De Castro Giuseppe, id. di Brindisi;
Gatti Giacomo, id. di Barbariga;
Simonetti Carlo, id. di Dello;
Sparolazzi Gherardo, id. di Lonato;
Vacis Giuseppe, id. di Ossanesca;
Carenini Innocente, id. di Torre dei Busi;
Crescenzi Alessandro, id. di Branzano;
Romeli Pietro, id. di Esmate;
Ranzanici Enrico, id. di Solto;
Gont Giovanni, id. di Costa di Mezzati;
Buttarelli Giovanni, id. di Buzzone San Paolo;
Mensi Martino, id. di Borno;
Rossetti Ambrogio, id. di Credera;
Manni Pietro, id. di Quattroville;
Borelli Giuseppe, id. di San Giorgio di Mantova;
Buttafochi Desiderio, id. di Poggio Rusco;
Vacca Domenico, id. di Borghetto Santo Spirito;
Rovere Francesco, id. di Borgeggi;
Tavazza Pietro, id. di Melzo;
Fumagalli Redento, id. di Calco;
Montani Montano, id. di Spoleto;
Franceschini Mariano, id. di Cerchiara;
Molino Francesco, id. di Cinaglio;
Bosco Secondo, id. di Montegrosso d'Asti;
Monstrucchio Secondo, id. di Antignano;
Quartero Lorenzo, id di Asti;
Parigi Luigi, id. di Camerona;
Mazzoldi Giovanni, id. di Mazzano;
Cometti Edoardo, id. di Bergamo;
Ghisani Giuseppe, id. di Motta Baluffi;
Silvi Carlo, id. di Balsorano;
Mornio Domenico, id. di Calamandrana;
Mallarini Giovanni, id. di Maranzana;
Gallesio-Piuma Giulio, id. di Spigno Monferrato;
Delcaretto Carlo, id. di Sessame;
Robino Giuseppe, id. di Vesime;
Cuore Giovanni Battista, id. di Monastero Bormida;
Zoccola Luigi, id. di Ricaldone;
Morino Carlo, id. di Castelrochero;
Cova Camillo, conciliatore nel comune di Bergamasco, dispensato dalla carica in seguito di sua domanda;
Di Stefano Angelo, id. di Pozzallo, id.;
Bruno Antonio, id. di Spaccaforno, id.;
Campailla Paolo, id. di Palazzolo, id.;
Mazzoleni Massimo, id. di Torre dei Busi, id.;
Vacca Agostino, id. di Borghetto Santo Spirito, id.;
Ferretti avv. Adolfo, conciliatore nel comune di Spoleto, dispensato dalla carica in seguito di sua domanda;
Mondo Camillo, id. di Montegrosso d'Asti, id.;
Martinelli Raimondo, id. di Balsorano, id.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

ELENCO *degli atti di morte pervenuti dall'estero nel mese di marzo, e trasmessi al Ministero di Grazia e Giustizia per la debita trascrizione nei registri dello stato civile.*

Lozero Giovanni di Cantoira, morto a Chambéry.
Caile Marco di Recoaro id. a Pesth.
Tursi Giovanni di Verona, id. a Porto Said.
Risciati Salvatore di Procida, id. a Cette.
Lubrano di Ricco Vincenzo id., id. id.
Cappiello Antonio di Conca (Napoli), id. id.
Lubrano di Scorpariello Vincenzo di Procida, id. a Newcastle.
Sonlero Maria di Rivoli (Torino), id. ad Algeri.
Perino Sebastiano di Favria (id.), id. id.
Pisani Giuseppe di Margana (Portoferrajo), id. a Costantinopoli
Bosino Marco d'Alba, id. ad Algeri.
Scotto di Pompeo Domenico di Procida, id. a Rotterdam.
Berra Domenico di Genova, id. a Marsiglia.
Aversa Salvatore di Sorrento, id. a Tunisi.
Amato Vincenzo di Trapani, id. id.
Bensasson Anna di Livorno, id. id.
Barilaro Giuseppe di Savona, id. id.
Bussetta Anna di Pantelleria, id. id.
Bertolino Nicolò di Marsala, id. id.
Bonè Anna di Trapani, id. id.
Beltrano Rocco di Favignana, id. id.
Chiari Maria di Pantelleria, id. id.
Cammereri Carmela di Trapani, id. id.
Casaramona Carolina di Catania, id. id.
Calvino Ignazio di Trapani, id. id.
Canino Maria di Favignana, id. id.
Ferrandes Anna di Pantelleria, id. id.
Forti Allegra di Firenze, id. id.
Glorietta Gaetano di Pantelleria, id. id.
Genovesi Caterina di Marsala, id. id.
Giglio Maria di Pantelleria, id. id.
Greco Maria di Trapani, id. a Goletta.
Legnazzi Albina di Sant'Albino, id. a Gibilterra.
Lopinto Grazia di Pantelleria, id. id.
Lombroso Elia di Livorno, id. a Tunisi.
Luisada Elia id., id. id.
Morano Antonio di Pantelleria, id. id.
Nunez Abramo di Livorno, id. id.
Ponzio Giuseppe di Favignana, id. id.
Palermo Giuseppe di Pantelleria, id. id.
Palermo Giovanni id., id. id.
Rodo Salvatore id., id. id.
Sanguedolce Maria id., id. id.
Sabetta Marianna di Napoli, id. id.
Torrente Cecilia di Favignana, id. id.
Vignale Nicola di Genova, id. id.
Vigne Antonia id., id. id.
Scarpa Ciriaco di Pellestrina, id. a Londra.
Vianello Sperandio id., id. id.
Vianello Pima Rinaldo id., id. id.
Zaratino Sante id., id. id.
Fornaretto Francesco id., id. id.
Balanno Vincenzo di Malamocco, id. id.
Morini ..... di Livorno, id. id.
Pistoi Leopoldo id., id id.
Gnemmi Giuseppe di Conturbia, id. a Nizza.
Martin Battista di Cuneo, id. id.
Buontempo Natale di Castellammare, id. a New-York.
Vassallo Angelo di Genova, id. a Cadice.
Manzoni Giovanni di San Gallo (Bergamo), id. a Ginevra.
Avondo Francesca di Serravalle (Sesia), id a Ollon.
Allasia Antonia di Varzo, id. ad Echallens.
Bellono G. B. di Savignone, id. a Salorino (Canton Ticino).
Binda Giuseppe di Molteno, id. a Mendrisio (idem).
Bernasconi Felicita di Olgiate, id. a Groglio (idem).
Bertolini Armenio di Forcola (Sondrio), id. a Costaneda (id.).
Combo Carlo di Robbiano, id. a Mendrisio (idem).
Dellea Innocente di Monte Viasco, id. a Mezzovico (id.).
Dizeo Giuseppe di Foggiano, id. a San Tommaso (Antille).
Giobbe Giovanni di Rima San Giuseppe, id. a Vevey.
Borgna Rocco di Garessio, id. a Marsiglia.
Forischi Felice di Trassilico, id. a Sartène.
Taccone Maurizio di Voghera, id. a Cette.
Laboffe Nicola di Borgo di Gaeta, id. id.
Lanfranconi Battista di San Fedele (Como), id. ad Attalens.
Maffei Maddalena di Gazzanica, id. a Busen.
Linte Francesco di St-Christophe (Aosta), id. a Montralezan.
Mocicchini Gaetano di Milano, id. a Mendrisio.
Mainetti Carolina di Campodolcino, id. a Faido (Canton Ticino)
Masneri Carolina di Marzio (Como), id. id.
Meniante Giuseppe di Contessa, id. a Nuova Orleans.
Passatore Giuseppe di Vaccarezza, id. a Faido.
Rossi Giuseppe di Aquila, id. a Costantinopoli.
Rossini Bartolomeo di Stradolina (Brescia), id. a Brusio (Canton Ticino).
Speziotti Giovanna di Casella (Genova), id. a Cantone.
Brignoli Giovanni di Cividale (Bergamo), id. a Lisbona.
Zora Vincenzo di Asti, id. a Gijon.
Menegaz Benedetto di Seren (Feltre), id ad Olmütz.
Foncianis Elisabetta di Padova, id. a Posagor.
Zago Sante Antonio di Rovigo, id. ad Ofen.
Berra Domenico di Genova, id. a Marsiglia.
Pastor G. B. di Medun, id. a Galatz.
Piazza Antonio di Dumenza, id. ad Alessandria d'Egitto.
Recco Carlo di Casale, id. id.
Beviacqua Giuseppe di Marcellinara (Catanzaro), id. id.
Pecorale Pasquale di Napoli, id. id.
Castellazzi Luigi di Pellio (Como), id. a Schlucbsee (Baden).

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Unificazione del Debito Pubblico Romano.

Consolidato nominativo.

AVVISO.

Essendo avvenuta nel 22 corrente aprile la promulgazione della legge del 19 stesso mese, n. 763, colla quale, nel prorogare a tutto il prossimo mese di maggio il termine utile per presentare, senza incorrere nella caducità delle rate semestrali scadute, le domande d'unificazione delle rendite del consolidato romano, si sono pure stabilite alcune disposizioni per rendere più agevole e pronta l'unificazione stessa, si richiama l'attenzione di tutti gli interessati sulla importantissima innovazione recata cogli articoli 1, 2 e 7 della nuova legge all'articolo 4 di quella precedente del 29 giugno 1871, n. 339, vale a dire sulla facoltà concessa all'Amministrazione del Debito Pubblico di eseguire l'unificazione per cambio semplice degli antichi titoli, senza indagare ed accertare preventivamente la natura e gli effetti dei vincoli e delle riserve esistenti sulle antiche rendite, e *di far pagare indistintamente le rate semestrali anche pendente l'unificazione e quindi far consegnare i nuovi certificati di rendita italiana alla persona che abbia presentato i titoli antichi* senza distinguere *se sia o no l'intestatario delle rendite; nè ricercare se sia munito di valido mandato dell'intestatario o se come rappresentante, amministratore, riservatario od altrimenti sia stato riconosciuto nel diritto o nel possesso di riscuoterne le rendite rappresentate dai titoli che produce, sempreché per le medesime non siasi fatta denunzia di smarrimento, nè significata opposizione.*

La Direzione Generale del Debito Pubblico per accelerare nell'interesse generale le sue operazioni intende di prevalersi largamente delle agevolazioni concessele dalla nuova legge.

Perciò si notifica che, a termini dell'articolo 7 della medesima, ed a partire dal 10 maggio prossimo, la Direzione Generale del Debito Pubblico incomincierà la trasmissione alle Intendenze di finanza dei ruoli di pagamento e delle formole di quietanza (mandatelli) per la rata semestrale scaduta col 1° gennaio 1872, su quelle iscrizioni dell'antico registro del consolidato romano, per le quali siano stati presentati al cambio tutti gli antichi certificati rappresentanti la complessiva rendita iscritta, e di cui non sia ancora stata eseguita l'unificazione,

semprechè, ben inteso, non siasi prima di quel giorno presentata alla Direzione Generale stessa alcuna denunzia di smarrimento, nè altra opposizione relativamente ai certificati ed alle iscrizioni suddette.

Le formole di quietanze (mandatelli) saranno nominativamente rilasciate in capo al titolare delle iscrizioni, e pagabili mediante ricevuta di coloro che avranno presentati al cambio gli antichi certificati.

Dal detto giorno similmente, e semprechè non esistano denunzie di smarrimento od opposizioni, i nuovi titoli di consolidato italiano verranno, secondo gli articoli 1, 2 e 8 della legge medesima consegnati agli esibitori degli antichi titoli, e ad essi saranno pure resi pagabili i buoni che occorresse spedire per le rate semestrali maturate per cui non si fosse ancora provveduto come sopra, col mezzo delle formole di quietanza (mandatelli).

Non ostante quanto sopra, si riserva l'Amministrazione per quei casi in cui ve ne fossero plausibili motivi, di sospendere il pagamento e la consegna ai materiali esibitori dei titoli, e richiedere le opportune giustificazioni del loro diritto e della loro qualità.

Tutti coloro pertanto che, o come intestatari o per qualunque altro titolo avendo ragione di esigere le rate semestrali di rendite nominative di consolidato romano, senza ritenerne i relativi titoli, non abbiano ancora presentato alla Direzione Generale del Debito Pubblico la denunzia di smarrimento o significato le loro opposizioni, sono diffidati che, ove tali loro denunzie od opposizioni non pervengano alla Direzione Generale suddetta, alla sua sede in Firenze, prima del 10 maggio prossimo, essi non potranno poi muovere alcun reclamo contro l'Amministrazione del Debito Pubblico nel caso che i loro titoli, essendo stati prima d'ora, o venendo poscia presentati da altri che indebitamente li ritengano, fossero agli esibitori stessi pagate le rate semestrali maturate, e consegnati i *nuovi titoli italiani, sulla cui semplice esibizione, secondo i regolamenti sul Debito Pubblico italiano, sono per regola generale pagabili le rendite relative, a differenza di quelle del consolidato romano che si pagavano con mandati pur nominali al titolare o al riservatario od a' loro procuratori legalmente costituiti e notificati.*

Ove ciò avvenisse, la denunzia di smarrimento o l'opposizione che troppo tardivamente si facessero non avrebbero più che l'effetto di far sospendere per l'avvenire, in forza dell'art. 3° della legge stessa, il pagamento ulteriore delle rendite non maturate o non riscosse, ma sia pel ricupero delle rate già pagate, sia per procurarsi il certificato della rendita unificata, non avrebbero più i creditori opponenti altra via ad esperire che quella di rivolgersi verso coloro che avendo presentato al cambio i titoli antichi avessero ricevuto la consegna dei nuovi, e riscossi i semestri già maturati.

Si richiama specialmente l'attenzione degli interessati sugli articoli 1, 2 e 3 del Regio decreto pure del 19 aprile corrente, n. 765, pella esecuzione della detta legge, relativi alla forma delle opposizioni che si avessero a presentare, sia per impedire la consegna dei certificati nuovi e il pagamento delle rendite maturate, sia per far sospendere almeno il pagamento di quelle non ancora scadute o riscosse.

Tali domande devono presentarsi alla sede della Direzione Generale, onde siano evitati i dannosi ritardi che potrebbero avvenire nella trasmissione per mezzo degli uffici provinciali, e possa l'Amministrazione subito provvedere ed impedire la consegna ed il pagamento.

A rendere possibili e pronti questi provvedimenti, è indispensabile che siano con tutta la maggior precisione indicate le rendite a cui l'opposizione si riferisce, esprimendone l'intestazione, l'ammontare e i numeri distintivi di registro e del certificato.

Infine, a rassicurare l'Amministrazione dal pericolo di opposizioni infondate od emulative, è necessario che sia accertato, coll'autentica della firma, la persona dell'opponente; che questi elegga domicilio nel luogo ove ha sede la Direzione Generale per poter prontamente ricevere le comunicazioni che fossero necessarie, e gli atti d'intimazione che, in caso di controversie giudiziarie, si avessero a notificargli; e che, quando l'opponente non è il titolare stesso della rendita, si uniscano i documenti valevoli a provare le sue ragioni sulla medesima e la sua qualità di rappresentante od amministratore del titolare, se a nome di questo vien presentata l'opposizione.

Firenze, 25 aprile 1872.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(2ª *pubblicazione.*)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione ed il tramutamento di una rendita 5 per 0[0, al numero 57149 dei registri della cessata Direzione del Debito Pubblico di Milano, per annue L. 250, al nome di *Locatelli Marietta fu Emilio di Bergamo, tutelata dalla propria madre Cesareni Teresa*, allegandosi l'identità della persona della medesima con quella di Locatelli Maria fu Emidio, e di Locatelli Anastasia Pace Maria di Emidio come dalla fede di battesimo esibita.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 11 aprile 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(3ª *pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione di una rendita iscritta al consolidato 5 per 0[0 presso la cessata Direzione di Palermo, sotto il n. 26201, per lire 180, a favore di *Mucaria* Nicolò fu Nicolò, domiciliato in Palermo, allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di *Macaria* Nicolò fu Nicolò, domiciliato in Palermo.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 26 marzo 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.
(2ª *pubblicazione*)

In conformità delle disposizioni concernenti la esecuzione della legge 17 maggio 1863, N. 1270, si deduce a pubblica notizia, per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato dichiarato lo smarrimento delle polizze e quietanza di deposito infradesignate ne saranno, ove non siano presentate opposizioni, rilasciati corrispondenti duplicati appena trascorsi sei mesi dal giorno in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente, la quale sarà per tre volte ripetuta ad intervallo di un mese.

Polizza N. 6069, emessa li 19 marzo 1870 dalla cessata Cassa dei depositi e prestiti di Milano, rappresentante il deposito della somma di L. 18 34, fatto da Vago Carlo fu Agostino di Trenzano, a cauzione della tassa dovuta per l'esercizio di macinazione.

Quietanza N. 769, rilasciata il 28 dicembre 1869 dalla cessata Cassa dei depositi e prestiti di Milano, rappresentante il deposito della somma di L. 15, fatto da Vago Carlo, a cauzione dell'esercizio di un mulino da lui condotto in comune di Trenzano.

Polizza N. 6060, rilasciata li 19 marzo 1870 dalla soppressa Cassa dei depositi e prestiti di Milano, rappresentante il deposito della somma di L. 54 16, fatto da Pedretti Faustino fu Giovanni Battista di Mazzano a cauzione della tassa dovuta per l'esercizio di macinazione.

Polizza N. 6973, emessa dalla soppressa Cassa dei depositi e prestiti di Napoli, rappresentante il deposito della somma di L. 30, fatto da Palma Vincenzo fu Rocco da Spinazzola a mezzo dell'avv. Quinto Nicola, a titolo di cauzione per la sua libertà provvisoria.

Firenze, 1° aprile 1872.

Per il Direttore Capo di Divisione
M. GIACHETTI.

Per il Direttore Generale
L'Ispettore Generale: GALLETTI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Il Comitato Centrale costituitosi in Napoli per raccogliere soccorsi ai danneggiati dall'eruzione del Vesuvio, ha pubblicato il seguente manifesto:

La più terribile eruzione del Vesuvio, che sia a memoria d'uomo, facendo vittime umane, e d'ogni maniera devastando, ha coperto di lutto e di desolazione queste contrade.

Commosse al doloroso annunzio le città d'Italia hanno già manifestato la profonda pietà destata dalla grave sventura; ed il nostro Re, personificazione del pensiero del suo popolo, primo sempre nei dolori come nelle glorie, ha offerto esempio di generoso soccorso.

La Rappresentanza provinciale, nell'apprestare anch'essa il maggior sussidio, che per lei si poteva, e chiamandoci a formare un Comitato Centrale di soccorso, ha deliberato che si facesse appello a tutti gli Italiani, perchè tutti vogliano accorrere in sollievo di dolori italiani.

Dodici anni di prove efficaci ne affidano che anche questa volta non verrà meno l'intimo affratellamento, che fece dell'Italia una sola famiglia.

Napoli, 2 di maggio 1872.

Duca di Castropignano, prefetto della provincia, *presidente.*
Duca di San Donato, presidente del Consiglio provinciale, *vicepresidente.*
Comm. **Tito Cacace**, presidente della Camera di commercio.
Comm. **Fedele de Siervo**, presidente del Comizio Agrario di Napoli.
Comm. **Giuseppe Colonna**, direttore generale del Banco di Napoli.
Comm. **Errico Castellano**, deputato provinciale.
Cav. **Girolamo Vitiello**, id.
Cav. **Giuseppe Carabelli**, id.
Principe d'Alessandria,
Conte **Michele Gaetani**,
Wonviller comm. Giovanni,
Meuricoffre Oscar, *componenti.*
Cav. **Francesco Serra Caracciolo**, direttore degli uffici provinciali, *segretario.*

— I giornali di Londra annunziano che il 27 aprile, davanti al signor Byles, giudice del tribunale del banco della Regina, si presentavano lord Rivers, il signor G. Anslow membro della Camera dei Comuni, il signor Attiward medico, ed il signor James Lamont, i quali dichiararono di essere pronti a prestare, come prestarono, la richiesta cauzione di 5000 sterline (125,000 fr.), affinchè il baronetto sir Ruggero Tichborne fosse ammesso a godere della libertà provvisoria.

La cauzione essendo stata accettata, un *alderman* di Guildhall si recò alle carceri di Newgate, e compiute le necessarie formalità, il pretendente uscì di carcere alle ore 2 1/2 pomeridiane, e salì in una vettura a due cavalli in mezzo agli applausi di una infinità di curiosi, che da parecchie ore aspettavano di vederlo.

— La *Tribune* di Chicago porta la seguente statistica assai curiosa intorno alla pubblicazione dei giornali in America.

Negli Stati Uniti vi sono 5846 giornali e riviste, che, riguardo alla loro pubblicità, si dividono nella maniera seguente:

Quotidiani 574, triebdomadarii 107, semiebdomadarii 115, ebdomadarii 4270, semimensili 99, mensili 624, bimensili 13, trimestrali 49.

Riguardo alla materia, queste pubblicazioni si dividono nella maniera seguente:

Giornali politici 4328, giornali agricoli e di orticoltura 73, giornali commerciali e finanziari 122, giornali di Società di beneficenza e Società private 81, giornali illustrati, letterarii 502, giornali fondati specialmente per gli interessi nazionali 20, giornali industriali e professionali 207, giornali religiosi 407, giornali di *sport* 6, giornali di annunzi 70.

DIARIO

Nella Camera dei Lords, seduta del 29 aprile, dopo che il conte Russell ebbe acconsentito a differire lo svolgimento della sua proposta d'un indirizzo alla regina sull'affare dell'*Alabama*, lord Granville, rispondendo ad una interpellanza del marchese di Salisbury, disse che non aveva ancora ricevuto la nota americana che da un momento all'altro egli aspettava dal generale Schenk.

Alla Camera dei Comuni, seduta del 30, il signor Hugessen, rispondendo all'interpellanza del signor Cochrane, relativa al Canadà, disse che le carte relative alle comunicazioni scambiatesi tra il governo imperiale e il *Dominion* del Canadà relativamente al trattato di Washington potranno essere messe bentosto a disposizione della Camera.

Lord Enfield, rispondendo a una interrogazione del signor Dillwin, dichiarò che il governo si è occupato del movimento insurrezionale suscitatosi a Bilbao, movimento, del resto, che, per quanto pare, non ha notevole importanza. Disse che il console inglese, residente a Bilbao, ricevette istruzioni per proteggere la vita e i beni dei sudditi britannici. Un dispaccio del console era pochi istanti prima pervenuto al governo, e annunziava che gli inglesi dimoranti in quella città non ebbero a soffrire alcuna violenza, ma che le transazioni commerciali erano sospese.

Quindi il signor Butt chiese al primo lord del tesoro come abbiasi ad interpretare il *bill* sui parchi reali, in cui non si possono più tenere radunanze popolari, e se in tale divieto venga compreso anche il parco della Fenice, di Dublino.

Il signor Gladstone rispose che il *bill* sui parchi reali non comprendeva quello della Fenice.

In questa medesima tornata il signor Gladstone annunziò che il ministro americano aveva ricevuto la risposta dal suo governo, ma non disse quando potrebbe comunicarla al governo inglese.

I giornali tedeschi recano i particolari sulla inaugurazione, celebratasi il 1° maggio, della Università di Strasburgo. Vi assistevano le autorità governative, parecchi generali, il signor Lauth sindaco di Strasburgo, una delegazione del Consiglio municipale, e molti scienziati, letterati ed artisti.

Il *Journal Officiel* del 2 reca il decreto col quale, in data del giorno precedente, il conte di Bourgoing, ministro di Francia presso S. M. il re dei Paesi Bassi, è nominato ambasciatore di Francia presso la Santa Sede in sostituzione del signor conte d'Harcourt chiamato ad altre funzioni. Lo stesso decreto nomina il citato signor conte d'Harcourt al posto di ambasciatore presso S. M. la regina del regno unito di Gran Bretagna e d'Irlanda in sostituzione del duca di Broglie, messo dietro sua richiesta in disponibilità.

Un dispaccio da Versaglia dà per probabilissime le nomine del signor Giulio Ferry ad Atene, del marchese di Noailles a Washington e del marchese de Gabriac all'Aja.

Anche la seduta del 1° maggio dell'Assemblea di Versaglia venne spesa tutta quanta nel proseguire la discussione del progetto di legge relativo al Consiglio di Stato. L'articolo 3, che è inteso ad attribuire la nomina dei consiglieri all'Assemblea, non potè venire votato nel corso della seduta; ma la rejezione dell'emendamento Bertauld e Bardoux, diretto ad abbandonare tale nomina al potere esecutivo, lasciò intravedere chiaramente che l'articolo sarebbe poi stato approvato. L'emendamento Bertauld e Bardoux non venne tuttavia respinto che con 338 voti contro 316, cioè con soli 22 voti di maggioranza sopra un totale di 654 votanti.

La *France* riferisce che la Commissione incaricata di esaminare la nuova convenzione postale franco-tedesca si è definitivamente pronunziata per la ratifica pura e semplice della convenzione stessa. La Commissione si limiterà a presentare alcune osservazioni abbandonando all'esperienza l'adottare quelle modificazioni che potessero apparire vantaggiose.

Nella *Patrie* si legge essere giunta a termine la organizzazione dei quadri dei 6 nuovi reggimenti d'artiglieria nonchè le nomine dei colonnelli. Per conseguenza quest'arma comprenderà 30 reggimenti, ciascuno dei quali avrà 9 batterie a piedi e 2 a cavallo. Il corpo d'artiglieria avrà inoltre al suo seguito 1 reggimento di pontieri, 5 compagnie d'artificieri e 10 compagnie di operai.

Una circolare del ministro della guerra stabilisce gli emblemi che dovranno sostituire l'aquila imperiale nell'ornamento delle spade degli ufficiali e dei diversi oggetti d'equipaggiamento.

Per la fanteria l'aquila sarà surrogata da due spade di stile antico, incrociate dietro una corona di quercia e alloro. Per gli altri corpi è adottato lo stesso emblema con varianti, tutte di stile greco o romano.

Il *Giornale Ufficiale* di Madrid del 28 aprile pubblica il seguente estratto dei dispacci telegrafici ricevuti dal ministero della guerra fino al mattino dello stesso giorno circa la insurrezione carlista:

Provincie Basche e Navarra. — Il movimento cominciato dal generale Moriones e dal colonnello Catalan è stato spinto fino ad Abarzuza, dove i due corpi hanno operato il loro congiungimento.

La sconfitta annunciata ieri come toccata a Lumbier è confermata. La banda componevasi di 1200 uomini, dei quali non ne rimase che una ventina riuniti sotto il comando di Peralta, che è stato ferito nel combattimento.

La fazione Recondo e Dorronsoro è fuggita nella direzione di Cagama e di Legaspia.

I cacciatori di Segorbe inseguono in tiragliatori un'altra banda di carlisti che discesa dalle montagne d'Ogarzum si ritira per Zabra nella direzione di Goizueta.

Piccoli gruppi di carlisti stabiliti a Salvatierra, Chazurra ed in altri punti hanno cagionato gravi danni alle linee ferroviarie.

La banda carlista comandata da Madrazo ha avuto un combattimento con un distaccamento della guardia municipale partito da Calatayud per andarle incontro. Gli insorti hanno avuto 10 morti, ed hanno perduto le loro armi e i loro cavalli.

62 uomini sui 150 componenti la banda sollevata a Calamacha si sono sottomessi alla guardia municipale. Il resto della banda è stato inseguito e gli furono prese 8 casse di munizione, 64 fucili, 10 sciabole ed altro bottino.

Valenza. — Nello scontro che ebbe luogo ieri colla banda di Pertacelli, forte di 350 uomini, questa è stata completamente battuta dalla guardia municipale e dai carabinieri spediti da Sagunto. I ribelli sono stati sloggiati dalle formidabili posizioni che occupavano ed hanno avuto 15 morti e 30 feriti. Il resto è in fuga e gli sono state prese 125 libbre di munizioni da guerra, una certa quantità d'armi, di uniformi e di cavalli.

Senato del Regno.

Nella tornata di ieri si votò a squittinio segreto il disegno di legge per la parificazione delle Università di Roma e di Padova, il quale risultò approvato con 58 voti favorevoli sopra 72 votanti.

Si trattò poscia l'incidente sollevato dal senatore Borgatti sulla preferenza a darsi nell'ordine del giorno al progetto di legge intorno alla Corte di Cassazione, sopra quello risguardante modificazioni all'ordinamento giudiziario, e vi ragionarono i senatori Vigliani, Panattoni, Musio, Miraglia, La Russa, il relatore senatore Vacca ed il Ministro di Grazia e Giustizia ed infine si adottò a proposta del senatore Borgatti che il disegno di legge sulla Cassazione sarà portato pel primo all'ordine del giorno di domani.

Camera dei Deputati.

Nella tornata di ieri la Camera terminò la discussione intorno alle multe incorse per contravvenzione alle leggi d'imposta sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, e si occupò altresì di alcune petizioni relative alla stessa questione delle multe. Presero parte alla discussione i deputati Lovito, Lazzaro, Branca, Mussi, Boselli, Guala, Fiorena, Nicotera, Asproni, La Porta, Vollaro e i Ministri delle Finanze, dell'Interno e di Grazia e Giustizia. Le petizioni vennero trasmesse al Ministero; e riguardo alle multe si approvò un ordine del giorno, pel quale si prese atto delle dichiarazioni del Ministero e della circolare del 27 scorso aprile, riservando ogni quistione di principio alla discussione del disegno di legge concernente le multe.

S. M. il Re lasciava ieri la città di Napoli, recandosi alla Real Villa di Caserta.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Berlino, 4.

L'ex-ministro conte Schwerin è morto.

Copenaghen, 4.

Un avviso della polizia proibisce la riunione convocata dalla *Internazionale* per domani, perchè potrebbe compromettere la pubblica tranquillità.

Cincinnati, 3.

La Convenzione dei rappresentanti dei diversi Stati dell'Unione adottò alcune proposte nelle quali si dichiara che tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge; si domanda un'amnistia per tutti coloro che presero parte all'insurrezione; si reclama la supremazia dell'autorità civile sulla militare e una riforma della burocrazia, che, nello stato in cui trovasi attualmente, è uno scandalo e una vergogna per un paese libero; si domanda pure che si ritorni presto ai pagamenti in moneta effettiva e si biasima il ripudio del debito pubblico.

La Convenzione propose inoltre che il presidente della Repubblica non possa essere rieletto.

Londra, 4.

Il re dei Belgi si è recato oggi a Windsor.

Madrid, 4.

La *Gazzetta di Madrid* conferma che Don Carlos è entrato nella Navarra, ove ha raggiunto la banda di Rada, che è inseguita attivamente dal brigadiere Rivera.

Versailles, 4.

Seduta dell'Assemblea nazionale. — Audiffret Pasquier legge la relazione della Commissione incaricata di esaminare i contratti conchiusi durante la guerra. La relazione biasima le prevaricazioni commesse negli uffici del ministero della guerra; domanda al ministro della guerra che si puniscano i colpevoli, e che i contratti siano riveduti. Audiffret rende omaggio all'Amministrazione della marina, che è irreprensibile.

Questa relazione è vivamente applaudita, e l'Assemblea decide che sarà pubblicata in tutti i comuni della Francia.

L'Assemblea incarica quindi la Commissione dei contratti di fare un'inchiesta sullo stato del nostro materiale da guerra nel luglio 1870 e sullo stato del materiale attuale, nonchè di stabilire d'ora in poi un serio controllo.

Castellane domanda che si discuta lunedì il progetto di legge militare.

Il ministro Cissey ricorda che Thiers ha domandato alcuni giorni di riposo.

L'Assemblea acconsente ad aggiornare la discussione.

Borsa di Londra — 4 maggio.

	3	4
Consolidato inglese	93 1[4	93 1[8
Rendita italiana	67 5[8	67 3[8
Turco	53 3[8	53 1[8
Spagnuolo	30 1[8	30 —

Borsa di Vienna — 4 maggio.

	3	4
Mobiliare	338 50	335 50
Lombarde	201 80	200 80
Austriache	371 —	368 —
Banca Nazionale	836 —	837 —
Napoleoni d'oro	8 96	8 97
Cambio su Londra	112 60	112 55
Rendita austriaca	72 20	72 25

Borsa di Parigi — 4 maggio.

	3	4
Rendita francese 3 0[0	54 35	54 40
Rendita francese 5 0[0	87 87	87 37
Rendita italiana 5 0[0	68 35	68 20
Consolidato inglese	93 1[8	93 1[8
Ferrovie Lombardo-Venete	462 —	458 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	255 50	256 —
Ferrovie Romane	123 —	122 50
Obbligazioni Romane	182 50	182 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	198 50	198 25
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	207 25	206 50
Cambio sull'Italia	7 1[2	7 1[8
Obbligaz. della Regia Tabacchi	480 —	480 —
Azioni id. id.	707 50	705 —
Londra, a vista	25 32	25 31
Aggio dell'oro per mille	— —	— —
Banca franco-italiana	— —	— —

Borsa di Berlino — 4 maggio.

	3	4
Austriache	219 1[4	217 1[2
Lombarde	120 —	119 1[4
Mobiliare	201 —	199 1[4
Rendita italiana	67 —	66 5[8
Banca franco-italiana	— —	— —
Tabacchi	— —	— —

MINISTERO DELLA MARINA.
UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 4 maggio 1872, ore 16 10.

Mare tranquillo, venti deboli e varii. Cielo generalmente sereno, leggiere oscillazioni del barometro in tutta l'Italia. Ieri temporale a Firenze e nelle vicinanze di Urbino. Pioggia a Genova e a Girgenti. Stanotte luce aurorale ad Aosta. Il tempo accenna ancora a temporali locali.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 4 maggio 1872

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro	765 3	764 0	764 2	764 2
Termometro esterno (centigrado)	14 6	21 3	21 1	15 8
Umidità relativa	72	57	61	80
Umidità assoluta	8 88	11 24	11 14	11 93
Anemoscopio	N. 0	SO. 4	SO. 6	S. 0
Stato del cielo	10. bello	8. cumuli, tuoni lontani	9. bello, qualche strato	10. bello, orizz. vapor.

Osservazioni diverse
(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Temperatura
Massimo = 23 1 C. = 18 5 R.
Minimo = 11 2 C. = 8 9 R.
Tuoni lontani in sul meriggio.
Notabile calata del barometro nelle coste del mare del Nord.
Minimo a Greencastle = 736 mm.

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali è scaduta col 30 aprile 1872, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del giornale.

Segue ELENCO *delle rendite* 5 *per cento da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione di beni immobili di Enti morali ecclesiastici.*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848). — *Continuazione e fine* (*Vedi la terza pagina dei numeri* 112, 116, 118 *e* 120).

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico — Comune	SEDE — Provincia	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	Rendita annua — dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866	Rendita annua — corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Rendita annua — da inscriversi a termini dell'art. 18 della legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. decr. 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute — dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	Rate arretrate — dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	Rate arretrate — dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	Rate arretrate — dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	TOTALE — Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile — 8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	Ritenuta — 13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	TOTALE — Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519 — Col. 14 — 17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
472	Capitolo metropolitano di	Trani	Bari	Legale rappresentante	28389 24	9974 59	18414 65		20897 64	24399 41	36829 30	18414 65	100541 »	3240 98	2430 73	5671 71	94869 29
473	Canonicato arcidiaconale nel capitolo cattedrale di	Benevento	Benevento	Canonico Capasso D. Bartolomeo, investito	2346 54	1262 44	1084 10		1733 83	1436 44	2168 20	1084 10	6422 57	190 80	143 10	333 90	6088 67
474	Canonicato penitenziere nel capitolo cattedrale di	Cerreto Sannita	Id.	Canonico Romanelli don Giuseppe, investito	122 50	79 43	43 07		86 09	57 07	86 14	43 07	272 37	7 58	5 69	13 27	259 10
475	Canonicato di S. Paolo nel capitolo cattedrale di	Tortolì	Cagliari	Canonico Usegli D. Federico, investito	805 30	241 59	563 71		581 61	746 91	1127 42	563 71	3019 65	99 21	74 41	173 62	2846 03
476	Mensa vescovile di	Caserta	Caserta	Monsig. vescovo titolare	16371 79	7257 58	9114 21		12223 90	12076 38	18228 42	9114 21	51642 86	1604 10	1203 08	2807 18	48835 68
477	Massa capitolare detta dei Tre nel capitolo cattedrale di	Id.	Id.	Legale rappresentante	4335 59	1344 92	2990 67		3217 13	3962 64	5981 34	2990 67	16151 83	526 36	394 77	921 13	15230 70
478	Massa capitolare detta dei Quindici nel capitolo cattedrale di	Id.	Id.	Id.	12947 23	4150 93	8796 30		9549 40	11473 77	17348 20	8796 30	47167 67	1526 64	1161 11	2687 75	44479 92
479	Collegio dei Mansionari nel capitolo cattedrale di	Id.	Id.	Id.	1200 87	497 11	703 76		891 02	932 48	1407 52	703 76	3934 78	123 86	92 90	216 76	3718 02
480	Canonicato penitenziere nel capitolo cattedrale di	Pontecorvo	Id.	Canonico Di Falco D. Rocco, investito	257 08	131 90	125 18		189 24	165 86	250 36	125 18	730 64	22 03	16 52	38 55	692 09
481	Beneficiato primo nel capitolo cattedrale di	Sora	Id.	Sacerdote Farina D. Antonio, investito	2007 61	690 56	1317 05		1477 82	1745 09	2634 10	1317 05	7174 06	231 80	173 85	405 65	6768 41
482	Canonicato tesoreriale nel capitolo cattedrale di	Catanzaro	Catanzaro	Canonico Masciari D. Filippo, investito	164 74	157 03	7 71		112 57	10 22	15 42	7 71	145 92	1 36	1 02	2 38	143 54
483	Canonicato primiceriale nel capitolo cattedrale di	Nicastro	Id.	Canonico Bernardi D. Fortunato, investito	138 01	80 66	57 35		»	»	97 65	57 35	155 »	8 59	7 57	16 16	138 84
484	Capitolo cattedrale per la massa dei legati pii e per il legato Bozzi in (1)	Chieti	Chieti	Legale rappresentante	1336 77	962 59	374 18		987 72	495 79	748 36	374 18	2606 05	65 86	49 39	115 25	2490 80
485	Canonicato di Santa Margherita nel capitolo cattedrale di	Ortona	Id.	Canonico Verratti D. Antonio, investito	25 51	97 »	»		19 06	»	»	»	19 06	»	»	»	19 06
486	Capitolo cattedrale di	Cassano al Jonio	Cosenza	Legale rappresentante	7709 01	4821 60	2887 41		5738 93	3825 82	5774 82	2887 41	18226 98	508 18	381 14	889 32	17337 66
487	Mensa vescovile di (2)	Crema	Cremona	R. subeconomo dei benefici vacanti, rappres.	»	»	48 38		»	64 10	96 76	48 38	209 24	8 51	6 39	14 90	194 34
488	Mensa vescovile di	Cremona	Id.	Monsig. vescovo titolare	85942 67	30508 05	55434 62		60060 87	70171 87	108120 15	55434 62	293787 51	9514 57	7317 37	16831 94	276955 57
489	Canonicato Malpensata nel capitolo cattedrale di (3)	Mondovì	Cuneo	Canonico Rovere D. Giovanni Battista, investito	»	»	19 80		»	26 23	39 60	19 80	85 63	3 48	2 61	6 09	79 54
490	Canonicato IX nel capitolo della metropolitana di	Firenze	Firenze	Canonico Palagi D. Guido, rettore	707 »	286 93	420 07		»	834 89	840 14	420 07	1595 10	73 93	55 45	129 38	1465 72
491	Canonicato teologale nel capitolo cattedrale di	Bovino	Foggia	R. subeconomo dei benefici vacanti, rappres.	227 07	68 30	159 37		147 35	211 17	318 74	159 37	836 63	28 05	21 04	44 09	787 54
492	Canonicato arcidiaconale nel capitolo cattedrale di	Id.	Id.	Id.	26 52	7 95	18 57		17 17	24 60	37 14	18 57	97 48	3 27	2 45	5 72	91 76
493	Mensa vescovile di (4)	Forlì	Forlì	Monsig. vescovo titolare	774 03	232 21	541 82		563 32	717 91	1083 64	541 82	2906 69	95 36	71 52	166 88	2739 81
494	Seminario vescovile di	Id.	Id.	Legale rappresentante	9715 94	3388 91	6327 03		7098 03	8383 32	12654 06	6327 03	34462 44	1113 56	835 17	1948 73	32513 71
495	Canonicato di San Pietro nel capitolo cattedrale di	Brugnato	Genova	Canonico Martelli D. Pasquale, investito	127 66	61 31	66 35		»	»	25 07	66 35	91 42	2 21	8 76	10 97	80 45
496	Canonicato di Santa Brigida nel capitolo cattedrale di	Savona	Id.	Canonico Tanti D. Giov. Battista, investito	259 06	88 06	171 »		»	»	111 15	171 »	282 15	9 78	22 57	32 35	249 80
497	Canonicato teologale nel capitolo cattedrale di	Castellaneta	Lecce	Canonico Meledrandi don Francesco Saverio, inv.	105 41	60 68	44 73		76 13	59 27	89 46	44 73	269 59	7 87	5 90	13 77	255 82
498	Canonicato penitenziere nel capitolo cattedrale di	Otranto	Id.	R. subeconomo dei benefici vacanti, rappres.	173 51	96 91	76 60		125 79	101 50	153 20	76 60	457 09	13 48	10 11	23 59	433 50
499	Canonicato di S. Alessio nel capitolo cattedrale di	Ugento	Id.	Canonico Gigli D. Luigi, investito	60 38	51 13	9 25		42 10	12 26	18 50	9 25	82 11	1 63	1 22	2 85	79 26
500	Canonicato Seri Molini nel capitolo cattedrale di	Macerata	Macerata	Canonico Seri Molini don Simone, investito	23 94	15 08	8 86		17 76	11 74	17 72	8 86	56 08	1 56	1 17	2 73	53 35
501	Mansionerato Rosdini nel capitolo cattedrale di	Tolentino	Id.	Canonico Narpini D. Nicola, investito	505 77	151 73	354 04		»	»	323 55	354 04	677 59	28 47	46 73	75 20	602 39
502	Seminario vescovile di	Lipari	Messina	Legale rappresentante	263 70	155 61	108 09		»	»	205 97	103 09	314 06	18 13	14 27	32 40	281 66
503	Capitolo cattedrale di Lodi per il legato Mazzola in	Lodi	Milano	Sacerdote Parpani don Vincenzo, investito	81 15	24 35	56 80		60 19	75 26	113 60	56 80	305 85	10 »	7 50	17 50	288 35
504	Mensa vescovile di (5)	Biella	Novara	Monsig. vescovo titolare	»	»	666 21		»	882 73	1332 42	666 21	2881 36	117 25	87 94	205 19	2676 17
505	Custodia VI nel capitolo cattedrale di	Padova	Padova	Sacerdote Favero D. Angelo, investito	1019 47	447 05	572 42		»	»	411 82	572 42	984 24	36 24	75 56	111 80	872 44
506	Capitolo cattedrale di Borgo S. Donnino per la istituzione delle ore canoniche in	Borgo S. Donnino	Parma	Canonico Sicca D. Felice, investito	10143 81	3224 79	6918 52	1° gennaio 1872	7382 07	9167 04	13837 04	6918 52	37304 67	1217 66	913 24	2130 90	35173 77
507	Seminario vescovile dei Chierici in	Id.	Id.	Legale rappresentante	9393 09	2987 25	6405 84		6862 17	8487 74	12811 68	6405 84	34567 43	1127 48	845 57	1973 »	32594 43
508	Canonicato detto Cornetto nel capitolo cattedrale di	Id.	Id.	Canonico Nicklis D. Luigi, investito	453 12	300 99	152 13		241 66	201 57	304 26	152 13	899 62	26 77	20 08	46 85	852 77
509	Canonicato di S. Mattia nel capitolo cattedrale di	Amelia	Perugia	R. subeconomo dei benefici vacanti, rappres.	110 56	33 17	77 39		»	»	135 »	77 89	212 89	11 88	10 22	22 10	190 29
510	Canonicato dei Ss. Simone e Giuda nel capitolo cattedrale di	Assisi	Id.	Canonico Alessandri don Dionisio, investito	836 36	250 91	585 45		»	185 89	1170 90	585 45	1941 74	103 04	77 28	180 32	1761 42
511	Cappellania dell'Invocazione di Maria SS. della Stella nel capitolo cattedrale di	Città della Pieve	Id.	Sacerdote Ferri don Filippo, investito	215 35	77 53	137 82		»	»	12 25	137 82	150 07	1 08	18 19	19 27	130 80
512	Seminario vescovile di	Norcia	Id.	Legale rappresentante	1697 03	1588 91	108 12		817 25	143 26	216 24	108 12	1284 87	19 03	14 27	33 30	1251 57
513	Canonicato IV nel capitolo cattedrale di	Perugia	Id.	Canonico Silvestrini don Alessandro, investito	535 84	162 35	373 49		»	»	324 78	373 49	698 22	28 58	49 30	77 88	620 34
514	Canonicato XII nel capitolo cattedrale di (6)	Id.	Id.	Canonico Ornati D. Filippo, investito	»	»	9 52		»	12 61	19 04	9 52	41 17	1 68	1 26	2 94	38 23
515	Seminario vescovile di (7)	Fano	Pesaro	Legale rappresentante	»	»	179 71		»	238 11	359 42	179 71	777 24	31 63	23 72	55 35	721 89
516	Mensa arcivescovile di (8)	Urbino	Id.	Mons. arcivescovo titolare	»	»	42 94		»	56 89	85 88	42 94	185 71	7 56	5 67	13 23	172 48
517	Seminario arcivescovile di	Id.	Id.	Legale rappresentante	3058 98	1971 27	1087 71		1888 42	1441 21	2175 42	1087 71	6592 76	191 44	143 58	335 02	6257 74
518	Mensa vescovile di (9)	Piacenza	Piacenza	Monsig. vescovo titolare	»	»	1049 38		432 77	1390 43	2098 76	1049 38	4971 34	184 69	138 52	323 21	4648 13
519	Mensa arcivescovile di (10)	Matera	Potenza	Mons. arcivescovo titolare	»	»	202 50		»	268 31	405 »	202 50	875 81	35 64	26 73	62 37	813 44
520	Mensa vescovile di (11)	Montepeloso	Id.	Monsig. vescovo titolare	»	»	142 95		»	189 41	285 90	142 95	618 26	25 16	18 87	44 03	574 23
521	Capitolo cattedrale di	Tursi	Id.	Legale rappresentante	2801 14	1302 04	1499 10		2054 17	1986 31	2998 20	1499 10	8537 78	263 84	197 88	461 72	8076 06
522	Seminario vescovile di	Cervia	Ravenna	Id.	931 84	978 60	»		155 31	»	»	»	155 31	»	»	»	155 31
523	Canonicato primiceriale nel capitolo cattedrale di	Bova	Reggio Calabria	Canonico Marino D. Leone, investito	28 88	14 72	14 16		21 59	18 76	28 32	14 16	82 74	2 49	1 87	4 36	78 38
524	Capitolo cattedrale di	Reggio Calabria	Id.	Legale rappresentante	13381 88	4553 48	8977 90		10110 95	11895 72	17955 80	8977 90	48940 37	1580 11	1185 08	2765 19	46175 18
525	Mensa vescovile di (12)	Guastalla	Reggio Emilia	Monsig. vescovo titolare	»	»	255 02		»	887 90	510 04	255 02	1102 96	44 88	33 66	78 54	1024 42
526	Seminario vescovile di (13)	Id.	Id.	Legale rappresentante	»	»	185 19		»	179 13	370 38	185 19	584 70	23 79	17 85	41 64	543 06
527	Mensa vescovile di	Acerno	Salerno	Monsig. vescovo titolare	5880 80	2005 88	3375 22		8564 02	4184 24	6750 44	3375 22	17873 92	594 04	445 53	1039 57	16834 35
528	Canonicato arcidiaconale nel capitolo cattedrale di	Amalfi	Id.	Canonico Lucibello don Pietro, investito	477 50	171 80	306 20		»	60 39	612 40	306 20	978 99	53 89	40 42	94 31	884 68
529	Mensa vescovile di	Cava	Id.	Monsig. vescovo titolare	11676 04	4001 10	7675 54		386 91	6726 91	14978 80	7675 54	29778 16	1318 13	1013 17	2331 30	27446 86
530	Seminario vescovile di	Nocera Inferiore	Id.	Legale rappresentante	3886 61	2101 40	1785 21		960 63	173 58	3337 28	1785 21	6256 70	293 68	235 65	529 33	5727 37
531	Mensa vescovile di	Sarno	Id.	Monsig. vescovo titolare	3912 25	2698 33	1213 92		2368 98	1608 44	2427 84	1213 92	8119 18	213 65	160 24	373 89	7745 29
532	Capitolo nella chiesa cattedrale di S. Maria in	Alghero	Sassari	Legale rappresentante	8586 25	6548 04	2038 21		6129 63	2700 63	4076 42	2038 21	14944 89	358 72	269 04	627 76	14317 13
533	Seminario Tridentino di (14)	Sassari	Id.	Id.	»	»	551 23		»	730 38	1102 46	551 23	2384 07	97 02	72 76	169 78	2214 29
534	Capitolo dei Canonici nella cattedrale di	Treviso	Treviso	Id.	975 04	292 51	682 53		89 38	904 35	1365 06	682 53	3041 32	120 13	90 09	210 22	2831 10
535	Canonicato di S. Simeone nel capitolo cattedrale di	Vittorio	Id.	Canonico Monti D. Giovanni Battista, investito	260 48	255 54	4 94		»	6 22	9 88	4 94	21 04	0 87	0 65	1 52	19 52
536	Mansioneria Contesini o cappellania di S. Francesco nel capitolo concattedrale di S. Andrea in	Portogruaro	Venezia	Sacerdote Lena D. Francesco, investito	169 22	124 03	45 19		»	21 34	90 38	45 19	156 91	7 95	5 97	13 92	142 99
537	Canonicato di San Barnaba nel capitolo cattedrale di	Verona	Id.	Canonico Marchi D. Antonio, investito	310 50	165 99	144 51		78 49	191 48	289 02	144 51	703 50	25 43	19 08	44 51	658 99
	Totale per gli Enti morali diversi dalle Fabbricerie . . . L.				302115 46	122145 22	183489 73		197128 69	225727 92	360767 99	183489 73	967114 33	31747 55	24220 65	55968 20	911146 13
	RIEPILOGO																
	Fabbricerie ed altri Enti morali soggetti ad eguale trattamento . . . L.				138938 42	»	138978 02		56291 93	73934 41	130961 04	138733 58	399920 96	11524 50	18812 82	29837 32	370083 64
	Enti morali diversi dalle Fabbricerie . . . »				302115 46	122145 22	183489 73		197128 69	225727 92	360767 99	183489 73	967114 33	31747 55	24220 65	55968 20	911146 13
	Totale generale . . . L.				441053 88	122145 22	322467 75		253420 62	299662 33	491729 03	322223 31	1367035 29	43272 05	42533 47	85805 52	1281229 77

Rendita 5 per cento da trasferirsi in capo agli Enti morali con decorrenza dal 1° gennaio 1872 — lire *trecentoventiduemila quattrocentosessantasette* e centesimi *settantacinque* . . . L. 322,467 75

Rate di rendita maturate al 1° gennaio 1872 — lire *un milione trecentosessantasettemila trentacinque* e centesimi *ventinove* . . . L. 1,367,035 29

Ritenuta per imposta di ricchezza mobile dell'8 80 per cento sulle rate maturate negli anni 1869 e 1870, di cui alla colonna 12 — lire *quarantatremila duecentosettantadue* e centesimi *cinque* . . . L. 43,272 05

Ritenuta per imposta di ricchezza mobile del 13 20 per cento sulle rate maturate nell'anno 1871, di cui alla colonna 13 — lire *quarantaduemila cinquecentotrentatrè* e centesimi *quarantasette* . . . » 42,533 47 } » 85,805 52

Rate di rendita depurate dalla ritenuta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519 — lire *un milione duecento ottantunmila duecentoventinove* e centesimi *settantasette* . . . L. 1,281,229 77

(1) Inscrizione suppletiva (V. n. 45 dell'Elenco annesso al R. decreto 30 dicembre 1868, n. 4772). — (2) Inscrizione suppletiva (V. n. 28 dell'Elenco annesso al R. decreto 25 agosto 1870, n. 5875). — (3) Inscrizione suppletiva (V. n. 29 dell'Elenco annesso al Regio decreto 21 giugno 1869, n. 5161). — (4) Inscrizione suppletiva (V. n. 313 dell'Elenco annesso al R. decreto 26 agosto 1871, n. 453, Serie 2ª). — (5) Inscrizione suppletiva (V. n. 84 dell'Elenco annesso al R. decreto 25 novembre 1869, n. 5394). — (6) Inscrizione suppletiva (V. n. 53 dell'Elenco annesso al R. decreto 21 giugno 1869, n. 5161). — (7) Inscrizione suppletiva (V. n. 106 dell'Elenco annesso al R. decreto 25 novembre 1869, n. 5394). — (8) Inscrizione suppletiva (V. n. 115 dell'Elenco annesso al R. decreto 16 settembre 1869, n. 5285). — (9) Inscrizione suppletiva (V. n. 171 dell'Elenco annesso al R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5520). — (10) Inscrizione suppletiva (V. n. 82 dell'Elenco annesso al R. decreto 18 ottobre 1870, n. 5998). — (11) Inscrizione suppletiva (V. n. 56 dell'Elenco annesso al R. decreto 15 giugno 1870, n. 5727). — (12) Inscrizione suppletiva (V. n. 60 dell'Elenco annesso al R. decreto 15 giugno 1870, n. 5727). — (13) Inscrizione suppletiva (V. n. 84 dell'Elenco annesso al R. decreto 18 ottobre 1870, n. 5998). — (14) Inscrizione suppletiva (V. n. 9 dell'Elenco annesso al R. decreto 24 settembre 1868, n° 4283).

Roma, addì 20 febbraio 1872.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti
G. DE FALCO.

Prestito Nazionale

(3ª pubblicazione).

La Intendenza di finanza di Lucca:

Visto il disposto dall'articolo 11 del Regio decreto 8 settembre 1866, n. 3201;

Inerendo alla istanza del signor Giovanni Tolomei figlio ed erede del defunto Luigi del fu Lazzaro, domiciliato nel comune di Capannori, provincia di Lucca,

Notifica pubblicamente che detto istante ha dichiarato avere smarrito la ricevuta provvisoria di N. 418145 a saldo della quota di Prestito Nazionale assegnata in L. 200 al medesimo defunto di lui genitore rilasciata dall'esattore comunale di Capannori.

La presente 2ª pubblicazione viene fatta per gli effetti voluti dall'articolo 11 del Regio decreto 8 settembre 1866, n. 3201, con dichiarazione che trascorso un mese dalla data della 3ª pubblicazione (che sarà fatta da oggi a 20 giorni) senza che venga presentata opposizione all'Intendenza di Lucca o all'ufficio dello esattore comunale di Capannori, sarà ordinata la libera consegna al signor Giovanni Tolomei di un titolo definitivo di L. 200.

Lì 13 aprile 1872.

1874 *L'INTENDENTE.*

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

MANIFESTO.

Il signor Gaetano Rossi, Emanuele Boero e la ditta bancaria Geisser e C.i, come creditori dello scopritore legale Prospero Cristin, ora fallito, avendo ottenuto con decreto ministeriale del 30 gennaio 1871 la dichiarazione di scoperta della miniera di piombo argentifero denominata " Monti Oi „ e " Seddas de Ghilleri „ in territorio d'Iglesias, hanno fatto domanda per ottenere la definitiva concessione di essa miniera.

Si rende di ciò avvisato il pubblico perchè, chiunque lo creda del suo interesse, possa fare nei modi e nel termine prefisso dall'articolo 44 della legge 20 novembre 1859 quelle opposizioni che reputerà del caso.

La concessione della miniera " Monti Oi „ e " Seddas de Ghilleri „ comprenderà un'area di ettari 896, delimitata come segue:

Il vertice A sulla sommità del monte " Cuccuru de Argiolas, „ il vertice B su quello del monte " Cuccuru de Genna Crexia „ e il vertice C sul campanile della chiesuola di " Barega „;

Il vertice D sull'angolo occidentale di quello delle case della famiglia Puddu sovrastante al bivio formato delle strade di Sant'Antioco e di " Perda Pisqua „ che più è verso ovest;

Il vertice E nella regione " Perda Pisqua „ sulla punta d'una roccia che si eleva di circa quattro metri sul terreno circostante, ed ai piedi della quale vi ha un pozzo di sezione circolare e di 12 metri almeno di profondità, roccia inoltre su cui sta una croce di legno;

Il vertice F sulla sommità di più rilievo fra quelle del " Monte Margiani Angius „ la quale limita ad ovest la regione denominata de s'arcu de sega sa saba;

Il vertice G su d'una piccola sommità che havvi al sud del fabbricato costrutto al piano della galleria Vittorio Emanuele, a distinguersi dalla casa che vi è inferiormente, al piano della galleria di ribasso detta di Santa Barbara ad una distanza di 113 metri dall'angolo sud-est del fabbricato medesimo.

Il vertice M nella regione " Seddas de Ghilleri „ su d'una punta di roccia schistosa, situata a 148 metri dallo scavo, principio di galleria, che evvi sopra la galleria de " su canali de Sant'Antiocu „ misurati i medesimi su visuale ad angolo d'est, verso sud, di 149 con quella che dallo stesso scavo va al vertice F sovra descritto.

Cagliari, 26 aprile 1872.

2088 IL PREFETTO.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

MANIFESTO.

Il signor Gaetano Rossi, Emanuele Boero, e la ditta bancaria Geisser e C.i, come creditori del fallito Cristin, avendo ottenuto con decreto ministeriale 15 luglio 1871 la dichiarazione di scoperta della miniera Nebida per minerali di zinco, situata in territorio d'Iglesias, hanno fatto domanda per ottenere la definitiva concessione di essa miniera.

Si rende di ciò avvisato il pubblico perchè chiunque lo creda del suo interesse possa fare nei modi e nel termine prefisso dall'articolo 44 della legge 20 novembre 1859 quelle opposizioni che reputerà del caso.

La concessione della miniera di Nebida per minerali di zinco comprenderà una area di 342 ettari, delimitati come segue:

Un poligono a lati rettilinei i cui vertici indicati sul terreno cadono: il primo in s'arcu de Costantinu; il secondo in sa punta manna de Nebida; il terzo in s'arcu genna altiga; il quarto in sa punta de su planu; il quinto in sa punta de s'ollastu; il sesto in sa punta de Carru corbu; ed infine il settimo ed ultimo in sa punta bella de sa fruttixedda.

Cagliari, 26 aprile 1872.

2089 IL PREFETTO.

Avviso.

Il sottoscritto sindaco del comune di Castellina Marittima rende pubblicamente noto come per la renunzia del titolare, al seguito di prolungata malattia, rimasta vacante la condotta medico-chirurgica di Castellina suddetta è aperto il concorso ai seguenti obblighi e patti, cioè:

1° Gli obblighi inerenti alla predetta condotta, sono: di tutta cura, vaccinazione, e servizio necroscopico, con diritto alla cavalcatura per le visite degli ammalati a maggior distanza dal paese di chilometri 1654.

2° Di risiedere in paese nè potersi allontanare dal comune senza il permesso del sindaco.

3° Godrà dell'annuo stipendio di L. 1825, pagabili a rate mensili posticipate.

4° Coloro che amassero di concorrere a tale impiego dovranno far pervenire a quest'uffizio, non più tardi del giorno venti dell'imminente maggio le loro istanze redatte in carta bollata, corredate dei diplomi di idoneità, di buona salute, e di tutti quei documenti che stessero meglio a comprovare la propria reputazione.

Castellina Marittima, dalla residenza municipale, lì 29 marzo 1872.

2069 *Il Sindaco:* M. DOLFI.

N. 116.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

AVVISO D'ASTA.

In seguito alla deserzione dei simultanei incanti tenutisi il 19 agosto e 9 settembre ultimi scorsi, essendosi presentata una offerta con aumento dell'8 p. 100 sul prezzo di perizia, si addiverrà, alle ore 11 antimeridiane di mercoledì 15 maggio corrente, in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici in Roma dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la R. prefettura di Arezzo avanti il prefetto, simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, ad un nuovo ed unico incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione per un novennio dei tre tronchi della strada nazionale da Arezzo a Fossombrone, scorrenti in provincia di Arezzo, compresi fra la stazione ferroviaria di Arezzo ed il confine della provincia dopo Borgo San Sepolcro, della lunghezza di metri 40,081 99, esclusa la traversa di quest'ultima località, per la presunta annua somma soggetta a ribasso d'asta, di L. 17,671 99.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte estese su carta bollata (da lire una), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede degli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, qualunque sia il numero delle offerte, ed, in difetto di queste, a chi presentava il preindicato partito, salva sempre la decorrenza dei fatali come in appresso. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'uffizio dove sarà stata presentata la diminuzione più vantaggiosa.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 30 aprile 1871, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma ed Arezzo.

La manutenzione comincierà dal 1° aprile 1872, e sarà continuativa fino al 31 marzo 1881.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare il certificato d'idoneità prescritto dall'articolo 2 del capitolato suddetto;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 1000 in numerario od in biglietti della Banca Nazionale.

La cauzione definitiva è di lire 8182 in numerario, biglietti della Banca Nazionale od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 5 successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni cinque successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Roma ed Arezzo.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 4 maggio 1872.

Per detto Ministero

2104 A. VERARDI, *Caposezione.*

Competente mancia.

La *Cartella dei premii* coi numeri di iscrizione dal 1466801 al 1467000 che andava unita all'Obbligazione n. 224985, del capitale nominale di L. 20,000 del Prestito Nazionale 1866, essendo andata smarrita, è promessa una *competente mancia* a chi, avendola trovata, ne farà consegna al causidico Eldegardo Ara nel suo ufficio in Vercelli, via del Teatro, casa Solaro. 2111

Bagni e Pensione di Mühlau

Presso Innsbruck (Tirolo)

In una delle più amene situazioni esposta a pieno mezzogiorno, con una stupenda veduta verso le Alpi. — Camere confortabili ed elegantemente ammobigliate — Buona cucina — Tavola rotonda — Pranzi alla carta.

Bagni freddi e caldi, doccie, bagni a vapore alla russa ed all'orientale e bagni ad aria. 2108

(1ª *pubblicazione*).

BANCA DI CREDITO FONDIARIO DI PISA

Il signor Sisto Benvenuti ha dichiarato di avere smarrito la cartella di azione segnata dal numero d'ordine 170, registrata al libro Azionisti a carte 55, del valore di toscane L. 1000 pari a italiane lire L. 840.

A forma dell'art. 12 dello statuto di detta Banca, il sottoscritto rende noto che trascorsi due mesi dalla seconda pubblicazione del presente avviso, senza che sia stata presentata opposizione, verrà rilasciata al signor Sisto Benvenuti copia autentica della matrice dell'azione medesima sempre che la cartella non sia stata ritrovata, qual copia terrà luogo ed annullerà il titolo originario.

Pisa, lì 5 maggio 1872.

2083 *Il Direttore:* F. RUSCHI.

BANCA GENERALE DI SICURTÀ IN MILANO

Amministrazione centrale: via Giardino, n° 7

Il Consiglio di amministrazione della Banca, in seguito a determinazione presa in sua seduta d'oggi, convoca i soci in assemblea generale pel giorno 18 corrente maggio, alle ore 12 meridiane precise, nella sala già del Comando della Guardia Nazionale, piazza Mercanti, di fianco alla Borsa.

Ordine del giorno:

Rapporto del Consiglio di amministrazione sulle modificazioni allo statuto richieste dal Governo, e proposta dei relativi provvedimenti. (Art. 47 dello statuto.)

NB. 1° A'sensi dell'art. 20 degli statuti i soci potranno prendere cognizione delle dette modificazioni presso l'ufficio della Presidenza.

2° In caso di mancata costituzione legale della detta assemblea, si riterrà riconvocata pel giorno 2 giugno p. f.

3° I soci che intendessero intervenire all'assemblea dovranno depositare o far depositare non più tardi che fino alle ore 4 pomeridiane del giorno 17, presso la cassa dell'Amministrazione centrale, i loro titoli d'azioni, contro ricevuta che servirà loro per avere accesso alla sala. I titoli depositati saranno restituiti il giorno dopo quello dell'assemblea contro esibizione della ricevuta.

Milano, 1° maggio 1872.

2082 L'AMMINISTRAZIONE.

REGIA PREFETTURA DI TERRA DI BARI

AVVISO D'ASTA.

Si deduce a pubblica notizia che per essere riuscita deserta l'asta tenutasi il giorno 15 spirante mese per lo **Appalto delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione per un sessennio del secondo tratto della strada nazionale di Matera, num. 35, dalle ultime case di Canosa fino al confine di questa provincia verso Lavello, della lunghezza di metri 13,364, per la prevista annua somma soggetta a ribasso d'asta di L. 9268 00,** giusta il progetto compilato da quest'uffizio del Genio civile in data del 30 settembre 1871, approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione Generale dei ponti e strade), mercè nota del 15 marzo ultimo scorso, divisione 3ª, sezione 1ª, numeri 1188—983, in conformità dell'avviso d'asta pubblicato in data del 22 detto mese di marzo, avrà luogo alle ore 11 antimeridiane del giorno di sabato 25 dell'entrante mese di maggio un secondo esperimento d'incanto per l'appalto stesso col metodo dei partiti segreti in quest'uffizio di prefettura, alla presenza del signor prefetto della provincia o di chi per lui, ai sensi dell'autorizzazione impartita dal lodato Ministero con nota del 23 detto mese di aprile, div. 3ª, sezione 1ª, n. 1188—[illegible].

Coloro quindi che vorranno concorrere all'appalto predetto dovranno presentare nell'ora e giorno stabilito di sopra le loro offerte segrete estese su carta da bollo da lire una debitamente sottoscritte e suggellate.

La manutenzione dell'indicato tronco di strada comincerà dal giorno in cui il Genio civile ne farà la consegna all'impresario, e sarà continuativa fino al termine del sessennio.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno all'atto della medesima:

1. Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'art. 2° del capitolato generale;

2. Eseguire il deposito presso questa prefettura della somma di lire 1,200 00 in numerario od in biglietti di Banca, come cauzione provvisoria.

La cauzione diffinitiva sarà corrispondente ad una mezz'annata del prezzo di aggiudicazione dell'appalto, e sarà prestata in numerario o biglietti di banca, ovvero in cartelle del Debito Pubblico dello Stato al portatore valutate al corso di Borsa della giornata nella quale sarà eseguito il deposito.

L'aggiudicatario nel termine di giorni 10 successivi alla partecipatagli aggiudicazione dovrà stipulare presso questa prefettura il relativo contratto di appalto e prestare la suddetta cauzione diffinitiva.

L'aggiudicazione si farà con le formole prescritte dal regolamento, approvato col Regio decreto 4 settembre 1870, num. 5852, e seguirà a favore di colui che nell'incanto presenterà un'offerta maggiore di ribasso al prezzo di base dell'asta, anche se un solo fosse l'offerente.

Il termine utile (fatali) per presentare in quest'uffizio l'offerta di ribasso al prezzo di aggiudicazione e che non potrà essere inferiore al ventesimo del prezzo stesso, rimane da ora stabilito per giorni 15 decorrenti da quello successivo alla data dell'avviso del seguito deliberamento, che sarà pubblicato a cura di questa prefettura.

L'aggiudicatario rimane vincolato all'osservanza del relativo capitolato generale e speciale, del quale, e degli altri elementi del progetto è libero ad ognuno di prenderne visione nella segreteria di questa prefettura in tutti i giorni che precedono l'incanto e nelle ore ordinarie di uffizio.

Le spese tutte dell'appalto e quelle di bollo, di registro e di copie cederanno a carico dell'appaltatore.

Bari, 29 aprile 1872.

Pel Segretario delegato
2060 NICOLA PETRONI, *Sottosegretario.*

CONVERSIONE
di Certificato del Debito Pubblico.
(3ª pubblicazione)

Sull'istanza della signora marchesa Maria Elisabetta Gusberti, vedova del marchese Ippolito Cusani confalonieri, il tribunale civile di Torino con decreto 5 aprile 1872, dichiarò la predetta signora marchesa consolidataria dell'eredità del predetto fu suo marito, ed autorizzò la conversione del certificato consolidato italiano, numero 29603, portante la data 8 agosto 1862, della rendita di lire 1200, intestato al predetto signor marchese, con annotazione e vincolo a favore della ricorrente e della prole nascitura, in una cartella al portatore, mandando alla Direzione Generale del Debito Pubblico di operare tale conversione.

Torino, 8 aprile 1872.

1665 PAOLO GURGO, proc. capo.

AVVISO.

I signori commendatore avvocato Angiolo, cav. Giuseppe Giovan Battista e sacerdote don Lorenzo fratelli e figli del fu Tommaso Del Punta, domiciliati il 1° e l'ultimo in Pisa, il 2° a Casciavale ed il 3° a S. Prospero, pretura di Cascina; e le signore Rosa, Marianna e Elisabetta sorelle e figlie di detto Tommaso Del Punta, moglie la prima del signor cav. Ranieri Gioli la seconda del signor avvocato Valeriano Stefanini e la terza del signor Ranieri Niccolai dai loro mariti respettivamente assistite; mediante pubblico contratto del dì 12 aprile 1872, rogato ser Leopoldo Rossi e registrato in Pisa lì 18 successivo al vol. 22, numero 336, hanno repudiata la eredità lasciata dal comune loro fratello Cammillo del detto fu Tommaso Del Punta morto in Arezzo; e ciò a tutti gli effetti di ragione e di legge.

Pisa, lì 2 maggio 1872.

2078 LEOPOLDO ROSSI, notaro.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª pubblicazione)

Dietro istanza di G. Odoardo Ferrua residente a Mondovì, il tribunale civile di questa città, con decreto 27 marzo 1872, autorizzò l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare in pro dell'istante suddetto il tramutamento in rendita al portatore del certificato della rendita nominativa avente il numero d'iscrizione 61,896, e quello di posizione 13,604, in data 31 dicembre 1862, creazione della legge 10 luglio, e Regio decreto 28 stesso mese 1861, e intestata a favore della fu contessa Rosa Clericoldi Prasco, vedova, nata Eula fu Giuseppe, domiciliata a Mondovì, della quale l'istante è erede universale.

In coerenza del disposto dall'articolo 89 del regolamento sull'Amministrazione del Debito Pubblico, in data 8 ottobre 1870.

Si deduce quanto sovra a pubblica notizia per gli effetti che di ragione.

Mondovì, il 1° aprile 1872.

1618 COMINO MATTEO, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª pubblicazione)

Con deliberazione resa in camera di consiglio dal tribunale di Catanzaro li 18 marzo 1872 è stato ordinato che il certificato di rendita iscritta di lire 510 sotto il numero 532 in testa a Luigi Masciari fu Tommaso col godimento dal primo gennaio 1862, portante la data primo febbraro detto anno, sia intestato al richiedente Filippo Masciari fu Tommaso com'erede del succennato fu Luigi Masciari. All'uopo autorizza la Direzione del Debito Pubblico del Regno ad eseguire questo trapasso per tutti gli effetti di legge. — Lì 21 aprile 1872.

1866 FELICE MARESCA.

AVVISO.

Si rende noto per ogni legale effetto, e perchè possa comparirvi chiunque crede averne interesse, che ad istanza dell'illustrissimo signor avvocato Filippo Zuccari, curatore deputato alla eredità giacente del defunto Filippo Maria Apolloni, già procuratore nella Romana Curia, si terrà nel giorno quindici maggio corrente, alle ore quattro pomeridiane, nello studio del sottoscritto notaro, via della Valle, n. 55, la sessione di chiusura dell'inventario relativo, il quale fu principiato il 28 febbraro 1872.

Roma, 2 maggio 1872.

ORAZIO MORETTI-CERASINI
2087 notaro in Roma.

TRAMUTAMENTO DI CERTIFICATI
DEL DEBITO PUBBLICO.
(3ª pubblicazione)

Sull'istanza delle signore Clara e Giuseppina, sorelle Capello, moglie la prima del signor Felice Ragazzoni, e la seconda, del commendatore Berardino Muffone, il tribunale civile di Torino con decreto 5 aprile 1872 dichiarò le dette sorelle Capello uniche eredi del loro zio paterno (*) commendatore Edoardo Capello, ed autorizzò il tramutamento dei seguenti certificati, cioè:

"1° In favore ed in capo alla Clara Capello, dei certificati intestati al commendatore Edoardo Capello, aventi la data 30 luglio 1868 ed i numeri seguenti:

N° 125621 della rendita di Lire 610
„ 125622 id. „ 615
„ 125623 id. „ 810
„ 125625 id. „ 400
„ 125626 id. „ 400
„ 125627 id. „ 50
„ 125628 id. „ 50
„ 125629 id. „ 10
„ 125630 id. „ 10

non che del certificato di pari data, num. 125631 della rendita di lire 215, intestato alla fu Irene Brunati moglie del commendatore Edoardo Capello, e pervenuto a costui in eredità;

2° Ed in favore ed in capo alla Giuseppina Capello, dei certificati intestati al commendatore Edoardo Capello, aventi la data 30 luglio 1868 ed in numeri seguenti:

N° 125619 della rendita di Lire 1200
„ 125620 id. „ 600
„ 125624 id. „ 870

non che del certificato di deposito num. 295 in data 12 agosto 1868 della rendita di lire 1250, intestato pure al Commendatore Edoardo Capello.

Torino, 8 aprile 1872.

1660 PAOLO GURGO, proc. capo.

(*) E non " *fratello* commendatore Edoardo Capello „ come si stampò nelle prime due pubblicazioni fatte nei numeri 108 e 114 di questa Gazzetta.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Napoli, in quarta sezione, in data cinque aprile 1872, ha ordinato, alla Direzione Generale del Debito Pubblico italiano, perchè tramuti il certificato di annua rendita di lire duemila ottocento sessanta, sotto il numero d'ordine 133130 e di posizione 63147, in testa a Domenico Falconieri fu Alessandro, e vincolato ad ipoteca in favore del Real Governo per cauzione dovuta dal titolare come impresario della fornitura del casermaggio pei Reali carabinieri nella provincia di Napoli, in altro certificato di consimile somma e con lo stesso vincolo in testa a Federico Falconieri fu Alessandro.

Ordina inoltre alla Cassa dei Depositi e prestiti, sede di Napoli, che la cartella al portatore di lire cinquecento d'annua rendita, depositata in essa Cassa con polizza di deposito, sotto il numero 296, in testa di Domenico Falconieri fu Alessandro per cauzione in favore della provincia di Benevento, come impresario della fornitura del Casermaggio pei carabinieri Reali nella provincia di Benevento venga intestata a Federico Falconieri fu Alessandro con lo stesso mentovato vincolo.

Dal sottoscritto procuratore legale se ne domanda la inserzione a norma dei regolamenti.

1652 GIUSEPPE BRANCACCIO.

DECRETO.
(2ª pubblicazione)

Il Regio tribunale civile e correzionale in Milano, sezione prima, riunito in camera di consiglio nelle persone delli signori:

Cav. dott. Carlo Longoni consigliere d'appello, presidente — Dott. Emilio Comolli, giudice — Dott. Lodovico Serinzi, agg.° giud.;

Udita la relazione fatta dal giudice delegato, lette le conclusioni del Ministero Pubblico;

Visto che in atti è constatata la morte di Giuseppe Frova fu Giovanni, avvenuta in questa città il 1° dicembre 1870;

Visto risultare dalla dimessa copia autentica del testamento olografo in data 12 marzo predetto anno, ed atto di notorietà 18 gennaio 1871, eretto nella pretura del mandamento primo di Milano, che il Frova Giuseppe istituì erede universale d'ogni sostanza stabile e mobile la superstite moglie Bughi Teresa, e non avere lasciato altri aventi diritto alla di lui successione, nè altre disposizione di ultima volontà;

Visto il decreto 7 agosto 1871 rep. 4740 del Regio tribunale di commercio in Milano, da cui emerge che le tre cartelle del Debito Pubblico dello Stato per annue lire 1150, vennero depositate dal fu Giuseppe Frova a garanzia dell'offerta all'asta d'uno stabile di spettanza del concorso dell'oberato Enrico Dalmayda, e che ha autorizzata la Teresa Bughi ad esigere fino a disposizione in contrario dalla Cassa Depositi e Prestiti le rendite di cui alla polizza n. 1825.

Dichiara

Essere la ricorrente Teresa Bughi fu Gaetano, domiciliata in Milano, via Cusani, numero 18, l'unica erede del defunto di lei marito, ragioniere Giuseppe Frova ed autorizza l'Amministrazione della Cassa de' Depositi e dei Prestiti ad emettere al di lei nome, ed a di lei favore i relativi mandati, e pagarle fino a disposizione in contrario le semestrali rendite scadute al 1° gennaio, al 1° luglio dello scorso anno 1871 ed al 1° gennaio del corrente anno 1872, non che quelle che scaderanno successivamente, sopra ciascuna delle tre cartelle al portatore tenute in Deposito dalla Cassa medesima come dalla polizza dell'anno 1865, n. 1825, cioè:

Sulla cartella numero 59710, d'annue lire 100;

Sulla cartella numero 64628, d'annue lire 50;

Sulla cartella numero 212460, d'annue lire 1000, formanti in complesso lire 1150.

Salvo di deliberare sul secondo capo del ricorso allorquando la ricorrente abbia giustificato di avere adempiuto alle condizioni portate dal capitolato d'asta.

Milano, 2 marzo 1872.

LONGONI.
1876 L. MUGGIA, vicecanc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª pubblicazione)

In conformità dell'articolo 111 del regolamento per l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, numero 5943, si pubblica a richiesta della signora Carlotta Luigia Mondini del fu Giuseppe di Bologna, erede intestata del di lei fratello uterino Pietro Valloni del fu Paolo, che il tribunale civile di Bologna ha emanato il seguente decreto:

"Dichiara che la Carlotta Luigia Mondini fu Giuseppe, domiciliata in Bologna è l'unica erede *ab intestato* del di lei fratello uterino Valloni Pietro fu Paolo di Bologna morto in Roma il 26 ottobre 1871, ove trovavasi quale sergente nel 39° reggimento di fanteria del Regio esercito; e che per conseguenza spetta ed appartiene alla medesima la somma residuale di lire 1912 e millesimi 548 residuo della cartella della Cassa dei depositi e prestiti del Debito Pubblico del Regno d'Italia, num. 27655, datata in Torino il 29 luglio 1863 in origine per lire 3000, assegnata al prenominato Valloni Pietro per premio dell'assoldamento d'anziano contratto il 6 ottobre 1863; mandando perciò di rilasciare alla medesima Carlotta Luigia Mondini, o a chi per essa ecc., le suddette residuali lire mille novecento dodici e millesimi cinquecento quarantotto, con rilascio in favore della suddetta Cassa dei depositi e dei prestiti della relativa assoluzione e quietanza.

Bologna, lì 27 aprile 1872.

Il presidente R. Corsi. — A. Borromei, vicecanc.

2063 ALBERTO ROSSI, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Napoli al seguito di domanda de' signori Gregorio, Antonietta e Rosa de Campora, unici figli ed eredi del defunto Agnello, con due deliberazioni de' 23 ottobre 1871 e 5 aprile 1872, ha ordinato alla Direzione del Gran Libro il tramutamento de' seguenti cinque certificati nominativi del consolidato italiano cinque per cento, cioè: il numero d'ordine 37176 e del registro di posizione 9173, annue lire settecento; numero 78853 e di posizione 21336, annue lire seicento settantacinque, ambo in testa Agnello de Campora fu Gregorio, ed il numero 51719 e di posizione 9969, annue lire cento settanta in testa Carolina Perrino.

Sieno tutti e tre tramutati in cartelle al portatore del medesimo consolidato cinque per cento, e consegnati al procuratore di essi signori de Campora, signor Antonio de Campora.

E gli altri due intestati pure al signor Agnello de Campora fu Gregorio, cioè: il num. 110804, e di posizione 43636, di annue lire quattrocento vincolato a favore del governo tanto per il signor Gaetano Caropreso, che per suo fratello Francesco, come percettore delle contribuzioni dirette del Quartiere Vicaria e l'altro num. 78854 e di posizione 21336, di annue lire centodieci, vincolato a favore del Banco di Napoli per cauzione dovuta da Mariano Aulisio fu Giovanni qual Libro Maggiore Apodissario del Banco San Giacomo sino alla concorrenza di lire cento sei e centesimi venticinque.

Sieno tramutati in due corrispondenti certificati nominativi in testa a Gregorio de Campora fu Agnello, coi medesimi vincoli in essi riportati.

Il presente avviso va fatto a norma delle leggi e regolamenti in vigore, e per tutti gli effetti giuridici.

Napoli, lì 16 aprile 1872.

1859 ANTONIO DE CAMPORA, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª pubblicazione)

Si certifica da me infrascritto procuratore legale, che il tribunale civile di Palermo, in data del 27 marzo 1872, sulla uniforme requisitoria del Pubblico Ministero emetteva decreto, col quale ritenuta nel signor Giuseppe Malato Fardella fu Pasquale la qualità di erede universale della signora Carmela Pasciuta fu Francesco.

Dispose che dalla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, e dagli uffiziali cui spetta fosse intestata in favore del signor Malato Fardella Giuseppe fu Pasquale l'annua rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico risultante dai seguenti certificati, quali con decreto del tribunale di Sciacca del 5 marzo 1872 sull'uniforme requisitoria del Pubblico Ministero fu ordinata intestarsi alla signora Pasciuta Carmela fu Francesco nella qualità di erede del padre signor Francesco Pasciuta fu Emmanuele, rappresentata dal signor Giuseppe Malato Fardella marito e dotatario domiciliato in Palermo, componenti in tutto la rendita di lire 655, consolidato cinque per cento.

1° Annue lire 265 in due certificati intestati al signor Ciccone Vincenzo fu Domenico da Ribera di num. 16645, 19113.

2° Annue lire 390 in numero sei certificati intestati al signor Pasciuta Francesco fu Emmanuele da Ribera, di numero 41392, 31944, 19112, 18089, 17241, 12398.

Dei quali correlativi decreti del tribunale civile di Sciacca 5 marzo 1872 e del tribunale civile di Palermo 27 marzo 1872 se ne fa la pubblicazione a senso dell'art. 89 del regolamento per l'amministrazione del Debito Pubblico del giorno 8 ottobre 1870.

Fatto in Palermo, lì 4 aprile 1872.

1712 SALVATORE PUMA, proc.

Parte deliberativa della sentenza del tribunale civile e correzionale di Firenze ff. di tribunale di commercio del dì 19 aprile 1872 registrata lì 22 detto, registro 74, foglio 137, n. 2092, proferita sulle istanze dei signori cav. Bartolommeo Cini, cav. Pietro Collarini e Leopoldo Goldsmidt nella loro qualità di componenti la Commissione liquidatrice della già Società Anonima delle strade ferrate Lucca-Pistoja, domiciliati in Firenze.

(*Ivi*). " Previa la dichiarazione della contumacia dei signori Cassel F. - Brassermann F. - Hahan L. A. - Lichel M. M. - Erier E. N. E. - Seibert A., Ziederheshelm A. - Erlanger B. - Gebhard - Grass C. A., Bischoffsheim G. e C. - Latonar R., Saeldner P. - Lintzner I. A. B. - Sterne - Frerz - Maus C. - Hengstenberg F. W. - Metzler B. - Schwanschild S. M. - Levi D., Pfeiffer G., Poli P. A., Uxielli A., Bernardini C. C., Bernardini C. F., Borgheri S., Pucani E., Athias L. - Browne B. W., Scott - Stujert C. - Harrison G. B., Baciocchi Ettore, Modigliani Elia, Arbib E. E., Taddei M., Ruelle Leopoldo, Niccolaj Gamba, Galli C. B., Ristori G. B., Geresa Carlo, Cassiani L., Bondi e Soria, Ubaldi Ferdinando, Attias Leone, Gurgani Timoteo, Russetti Luigi, Nunes Wais M., Fiano Leone, Goldschmith B. H., Gebhard e Hanch, Goldschmidt M. B. — Assegna ai medesimi nella loro qualità di possessori di azioni della cessata Società della strada ferrata Lucca-Pistoja il perentorio termine di giorni 180 dall'inserzione della presente deliberativa nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* a presentarsi alla residenza della Commissione liquidatrice della Società medesima per fare la consegna dei certificati nominali e per ricevere i reparti ad essi respettivamente dovuti a forma della deliberazione dell'Assemblea Generale degli azionisti del dì 6 aprile 1865 e del resoconto finale salva quella diminuzione che potrà verificarsi per causa delle spese.

" Dire che decorso detto perentorio termine i signori Cini e Collarini e Goldschmidt potranno depositare alla Cassa depositi e prestiti di questa città le quote di valore che non si saranno presentati ad esigere al netto di tutte le spese commesse e da commettersi fino al deposito inclusivamente e dice che effettuato questo deposito gli stessi signori Cini, Collarini e Goldschmidt liquidatori, resteranno pienamente esonerati da ogni responsabilità per dependenza della gestione da essi tenuta di fronte a tutti gli interessati.

" Ordina che la parte del deliberativo della presente sentenza sia inserita nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per tener luogo a tutti gli effetti della personale notificazione.

2084 Dott. FRANCESCO DADDI.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª pubblicazione)

Con decreto emanato dal R. tribunale civile e correzionale di Roma, 2ª sezione, li 27 aprile 1872, è stata autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico ad intestare liberamente ai signori Filippo, Luigi, Enrico, Ignazio, Teresa, M.ª Maddalena, Maria Virginia, Giulia, Guendalina, Edoardo, Attilio, Ernesta e Maria, figli del fu Francesco Leva, la cartella di consolidato sul Debito Pubblico Pontificio dell'annua rendita di sc. 24 78 3 portante il numero del certificato 37246 e del registro 17467, la quale era già intestata alla fu Sofia Leva defunta in Roma li 8 maggio 1871.

2077 MASSIMO DI MAURO.

AVVISO.
(2ª pubblicazione)

Si porta a pubblica notizia, per ogni conseguente effetto, che il tribunale civile e correzionale di Milano, con suo decreto 20 marzo 1872 ha autorizzata l'Amministrazione della Cassa dei Depositi e Prestiti ad effettuare alla signora Amalia Biffi vedova Vittone, quale rappresentante i signori Domenico, Paolo, Eugenia e Luigi figli ed eredi del signor cavalier Felice Vittone, mancato ai vivi in Milano il giorno ventitrè aprile 1871, la consegna delle seguenti cartelle:

Num. 298459, della rendita di it. L. 100
„ 209800 „ „ 100
„ 115165 „ „ 100
„ 31459 „ „ 12
„ 31460 „ „ 12
„ 31456 „ „ 30

state depositate dal detto cavalier Felice Vittone fu Domenico, come dalle relative polizze 28 agosto 1869, numeri 4066 e 4067, a cauzione delibera di stabili alienati in odio di Bonomi Barbarina vedova Legnani, quale rappresentante dei proprii figli Legnani fu Pietro.

1816 AVV. LUIGI CAROZZI.

DELIBERAZIONE.
(1ª pubblicazione)

La seconda sezione del tribunale civile e correzionale di Napoli con deliberazione del 24 maggio 1871 ha ordinato alla Direzione del Debito Pubblico che la rendita complessiva di lire trecento ottantacinque (385) risultante dal certificato segnato col n. 42866, per lire 380, in testa a Tommaso, Gennaro e Giuseppa Carraturo di Domenico, minori sotto l'amministrazione del detto loro padre, e da due assegni provvisorii, uno di lire 2 e centesimi 50 in testa ai detti minori Carraturo, e l'altro di simil somma al portatore, il primo segnato col numero 10726, e l'altro col numero 11791, sia divisa per lire 125 a favore di Domenico Carraturo fu Antonio, per altre lire 130 a favore di Tommaso Carraturo di Domenico, e per altre lire 130 a favore di Giuseppa Carraturo di Domenico, moglie di Antonio Stuart.

Chiunque crede aver interesse ad opporsi potrà farlo a norma di legge.

2057 NICOLA CESARE, proc.

Intendenza Militare della Divisione di Milano

AVVISO.

A termine dell'art. 98 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto in data 4 settembre 1871, n. 5852.

Si notifica che la provvista del grano nostrale di cui nell'avviso d'asta delli 16 aprile ultimo scorso, num. 74, è stata all'incanto d'oggi provvisoriamente deliberata come appresso:

INDICAZIONE dei magazzini pei quali le provviste devono servire	INDICAZIONE della provvista	Unità di peso	Quantità appaltata	Numero dei lotti	Quantità di cadun lotto	Prezzo parziale per cadun quintale	Importo di cadun lotto	Importo totale della provvista	Somma richiesta di cauzione per ogni lotto	RIBASSI OFFERTI per ogni cento lire
Milano	Grano nostrale	Quintali	6000	60	100	37 50	3750	225000	300	Lotti N. 15 col ribasso di L. 9, 075 „ „ 20 „ „ 9, 030 „ „ 20 „ „ 8, 570 „ „ 5 „ „ 8, 290
Novara	Grano nostrale	Quintali	1000	10	100	37 50	3750	37500	3000	Lotti N. 10 col ribasso di L. 7, 84

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile per la presentazione di offerte di ribasso non inferiori al ventesimo scade alle ore dodici meridiane precise (tempo medio di Roma) del giorno 7 del corrente mese di maggio, spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Non si terrà alcun conto delle offerte condizionate.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del vigesimo, deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla colla ricevuta del deposito prescritto dal succitato avviso d'asta, uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dal medesimo.

Milano, 2 maggio 1872.

Per detta Intendenza Militare
2115 *Il Sottocommissario di Guerra:* ROCCA.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA
Via de' Lucchesi, 4.